

CXII.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888.

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 — Informazioni del senatore Finali, relatore, intorno agli emendamenti all'art. 18 rinviati ieri alla Commissione ed approvazione dell'articolo stesso — Proposta del relatore ed approvazione di un nuovo art. 15 bis, dopo osservazioni dei senatori Miraglia, Majorana-Calatabiano del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nonchè degli articoli dal 24 al 46 inclusivi, con osservazioni, agli articoli 30 e 31 dei senatori Di Sambuy, Pacchiotti, Canonico, Errante e Miraglia, del commissario regio e del ministro dell'interno — Discussione sulla proposta della maggioranza della Commissione di soppressione dell'art. 47 — Parlano i senatori Majorana-Calatabiano, Errante, Bellinzaghi, Cambray-Digny, Ferraris, Rossi G., Miraglia, Di Sambuy, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il relatore — Reiezione dell'emendamento del senatore Majorana, inteso a ripristinare detto articolo 47.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30.

È presente il commissario regio comm. Inghilleri. Più tardi intervengono il presidente del Consiglio e il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBERZI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 » (N. 131).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:
« Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865 ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu sospesa la votazione dell'art. 18, rimandando gli emendamenti proposti al medesimo alla Commissione affinché ne potesse riferire. Prego quindi il signor relatore di riferire su questi emendamenti.

Senatore FINALI, relatore. A nome della Commissione ringrazio il Senato di avere acconsentito a rinviare ad oggi la deliberazione intorno all'art. 18, in presenza dei parecchi emendamenti - alcuni contraddittori fra loro - che erano proposti a quest'articolo.

I proponenti gli emendamenti sono quattro, e gli emendamenti sono sei. Due ne propose l'onor. Zoppi, uno l'onor. Sacchi, due l'onor. Cavallini ed uno l'onor. Sonnino.

Questi emendamenti sono d'indole diversa. Comincerò da quello dell'onor. Sacchi, il quale

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

domandò ieri alla Commissione per che ragione essa aveva sostituito la parola « potrà » alla parola « deve », laddove l'articolo parla del reparto da farsi dalla Giunta provinciale amministrativa dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione.

A noi pare dover mantenere la parola « potrà », perchè l'articolo dispone che la domanda possa esser fatta dalla maggioranza degli elettori di una frazione e che sopra questa domanda si debba sentire il Consiglio comunale.

Ora il Consiglio comunale può esser contrario alla domanda di questa maggioranza degli elettori; e bisognerà bene che la Giunta amministrativa faccia un giudizio intorno al contraddire fra la maggioranza degli elettori che chiede e il Consiglio comunale che ricusa.

Quindi alla maggioranza della Commissione sembra doversi mantenere l'emendamento da essa proposto, che consiste nel sostituire la parola « potrà » alla parola « deve ».

L'onor. Sonnino e l'onor. Cavallini concordano in una proposta.

L'onor. Cavallini propone, che quando sia stata approvata la repartizione dei consiglieri tra le varie frazioni, mentre che il progetto di legge dice che « la elezione debba farsi a scrutinio separato » s'aggiunga che « la votazione debba aver luogo nella stessa frazione, tuttavia che il numero degli elettoris sia superiore ai 50 ».

L'onor. Sonnino non fa altro, unendosi alla proposta Cavallini, domandare invece dei 50 un numero di 100 elettori.

O cinquanta o cento, a noi pare inaccettabile la proposta fatta dall'onor. Cavallini di consenso coll'onor. Sonnino, per la semplicissima ragione, che nel rispetto delle elezioni amministrative una frazione è nulla. La legge determina i modi e le garanzie dell'elezione solo relativamente alle sezioni, che vuole presiedute da un magistrato; il quale, come ieri ha detto l'onorevole presidente del Consiglio, ed ha ritenuto il Senato nella sua deliberazione, è la migliore garanzia della sincerità del suffragio e del suo scrutinio.

Ora questo voto dato in una frazione, che non è sezione, che cosa sarebbe?

Sarebbe eslege, poichè non avrebbe la presidenza di un magistrato.

Trattandosi di una frazione, le disposizioni le

quali riguardano i rapporti fra la sezione primaria e la sezione secondaria non sono applicabili ad essa; sarebbe impossibile adottare questa forma di votazione, fuori di propria sede, se non modificando, non solo questo, ma parecchi altri articoli della legge.

Perciò la Commissione è contraria alla sua accettazione.

L'onor. Zoppi propone due emendamenti:

L'uno consiste nell'aggiungere all'art. 18 del progetto della Commissione, dopo le parole: *sentito il Consiglio comunale stesso, potrà, l'inciso per giusti e ragionevoli motivi.*

Ma non è implicito questo, che la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sia fondata sopra giusti e ragionevoli motivi?

Sempre quando nella legge si parla di deliberazioni attribuite ai corpi morali, questo è sottinteso; e pare alla Commissione, non già perchè dissenta dall'onor. Zoppi, che i motivi per i quali la Giunta amministrativa consenta la domanda, debbano essere giusti e ragionevoli, che sia inutile esprimere questa condizione e questo suggerimento.

L'onor. Zoppi fa un'altra proposta, ed è che mentre l'articolo dispone: che il reparto del numero dei consiglieri tra le frazioni sia fatto in proporzione della popolazione rispettiva, sia invece fatto in proporzione del numero degli elettori.

Egli lo dichiarò già ieri, che la sua proposta muove dalla considerazione peculiare della città di Alessandria, il cui Consiglio municipale aveva fatto una rimostranza ed una petizione analoga al Senato; intorno alla quale la Commissione ha riferito nella sua relazione.

Ora pare alla Commissione che non sia da mutare l'espressione della legge, ossia da convertire la proporzione della popolazione in proporzione degli elettori; perchè il criterio della popolazione è di certo meglio determinato che non quello degli elettori, e meno mutevole, come mi suggerisce opportunamente il mio amico e collega Majorana-Calatabiano.

Ma poi c'è quest'altra considerazione.

Si può dubitare sul concedere il riparto dei consiglieri fra le frazioni, e non farlo se non per giusti e ragionevoli motivi.

Ma, fatto il riparto, bisogna ovviare all'inconveniente che si avrebbe nel dare una prevalenza al voto degli elettori del centro del

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

comune, come avverrebbe se venisse adottata la proposta del senatore Zoppi. Nel rapporto colla popolazione, il quoziente degli elettori è maggiore nel centro del comune di Alessandria, che non in quelle frazioni forensi, alle quali la Giunta amministrativa attribuisca la nomina separata di una parte dei consiglieri.

Egli si fondava sullo stato attuale; ma io, credo, lo dico un poco dubitativamente, poichè intorno a ciò desidererei una dichiarazione dall'onorevole ministro presidente del Consiglio, io credo che all'applicazione di questa legge che introduce una profonda modificazione nella costituzione dei comuni non ci siano frazioni; onde sia applicabile l'art. 18 nel suo primo paragrafo, vale a dire che gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Può esser più tardi solo che la Giunta provinciale amministrativa riconosca la convenienza di stabilire queste frazioni; ed è sperabile che la Giunta provinciale amministrativa, ispirandosi a giusti e ragionevoli motivi, non costituisca quel numero di frazioni, che secondo esponeva il senatore Zoppi, è a detrimento dell'equità nel riparto delle facoltà, dei diritti e degli oneri nel comune di Alessandria.

Quindi, per la Commissione, dei sei emendamenti ne sarebbero respinti 5.

Mi piace di concludere dicendo che la Commissione accetta uno degli emendamenti dell'onor. Cavallini; il quale consiste nel modificare la locuzione del 2º paragrafo dell'art. 18, che dice: « La Giunta provinciale amministrativa deve ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse ».

Egli osserva che con questa locuzione pare che si conferiscano alla Giunta amministrativa due attribuzioni: l'una di ripartire i consiglieri fra le frazioni, e l'altra di determinare la circoscrizione delle frazioni stesse, quasi che l'una cosa potesse essere indipendente dall'altra. Il suo emendamento ha per oggetto di dichiarare bene, anche nella forma grammaticale, che all'atto del riparto dei consiglieri tra le frazioni si debba determinare la circoscrizione di ciascuna di esse. E poichè questo è il concetto della legge e la locuzione è più precisa, la Commissione accetta in questa parte l'emendamento dell'onor. Cavallini. Mi pare di avere

così risposto compiutamente agli emendamenti proposti all'art. 18.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cavallini.

Senatore CAVALLINI. I miei ringraziamenti alla Commissione non possono esser completi, perchè de' miei due emendamenti essa ha accolto il meno ed ha respinto il più.

L'art. 18 del progetto è perfettamente uguale ed identico all'art. 47 della legge del 1865 in vigore, ma la dizione ne è infelice e viziosa, perchè dà alla Deputazione, dà alla Giunta provinciale la *facoltà* di fissare la circoscrizione delle frazioni, quando invece la delimitazione della circoscrizione deve essere *obbligatoria*.

Ciò viene riconosciuto dal relatore, il quale accetta la mia dizione, e sta bene. Ma egli respinge l'altro mio emendamento, che è ben di maggiore importanza. Devo rassegnarmi? Pur troppo, se pongo mente alla sorte che ebbero sin qui tutti gli emendamenti, non solo sui principi che informano il progetto, ma anche sui semplici accessori, dovrei battere la ritirata; ma il mio secondo emendamento a me appare sì innocente per la sostanza del progetto di legge, e di sì manifesto vantaggio per gli elettori, che io non posso a meno di insistere e di richiamarmi al Senato, e se il signor ministro vuole essere coerente a se stesso, non potrebbe ricusarsi di accettarlo.

Come ho osservato nella seduta di ieri, la Camera dei deputati ammetteva una sezione elettorale in tutte le frazioni quando gli elettori oltrepassassero il numero di 50, ed il signor ministro l'accettava. Invece la Commissione non ammette questa sezione nelle frazioni, ma perchè non l'ammette? Mi perdoni l'onorevole relatore, ma le ragioni della sua opposizione non hanno proprio nessun valore.

Le sue parole s'avvolgono in una petizione ed in un circolo vizioso. Egli dice che le frazioni non sono una sezione; ma neppure il capoluogo è una sezione, e le sezioni ed il loro numero vengono determinate e fissate dalla legge; quale ostacolo dunque si frappone a che in determinate circostanze si stabilisca una sezione anche nella frazione? Ma non è interesse generale che gli elettori accorranò numerosi all'urna, e non si raggiunge meglio lo scopo avvicinandola loro, come già io osservava nell'adunanza di ieri?

Vi sembra esiguo il numero di 50 elettori per fare luogo alla sede di sezione nella frazione, ma elevatelo a 100, come già ieri io proponeva, unendomi ed accettando il sottoemendamento del senatore Sonnino, ma rendete loro meno incomoda e più agevole la votazione.

Per le elezioni politiche è ammessa la sezione quando il numero degli elettori giunge a 50, e volete denegarla per le amministrative quando il loro numero sia di cento?

L'altra obbiezione del relatore è l'incomodo e la deficienza della magistratura, che si vuole chiamare a presiedere le sezioni; ma a questa difficoltà risponde il correttivo della Commissione, che ci propone, che nei casi di insufficienza dei magistrati assuma la presidenza il sindaco od uno de' consiglieri, ed uno dei consiglieri nella frazione vi sarà sempre, perchè io limito l'applicazione della disposizione adottata dalla Camera elettiva ed accettata dal signor ministro, a quelle frazioni soltanto che fossero state autorizzate alla ripartizione dei consiglieri, mentre e Camera dei deputati e ministro l'avevano ammessa per tutte quante le frazioni e quindi anche per quelle che non hanno il beneficio del riparto dei consiglieri.

E se nel più sta il meno, quale è il vero motivo, per il quale al ministro, che ieri riteneva sufficiente il numero di 50 elettori a fare luogo ad una sede di sezione nelle frazioni, oggi non gli basta neppure un numero duplice?

Quale la causa di questa conversione, di questo pentimento, mentre si tratta di disposizione che non altera, non tocca ai principi essenziali del progetto di legge?

Il mio emendamento sta frammezzo a quello della Camera dei deputati e quello della Commissione. La Camera ammetteva la sezione in tutte le frazioni, la Commissione la ricusa per tutte; io propongo che si accordi per quelle frazioni solamente che abbiano ottenuto il riparto dei consiglieri.

Vegga il Senato quanto io limiti la disposizione ammessa dall'altro ramo del Parlamento. E quale vantaggio si ha mai costringendo gli elettori di codeste frazioni a recarsi nel capoluogo del comune per votare, quando il loro interesse non è lo stesso degli elettori del capoluogo, dal momento che votano separatamente, ed anzi vi ha quasi sempre opposizione di interessi tra gli uni e gli altri, ed è in vista di

questa opposizione di interessi che si fece luogo al riparto di consiglieri ed a votazione separata?

Ed eccovi i motivi per i quali io insisto nel mio secondo emendamento, perchè se la Deputazione o la Giunta provinciale possono o non autorizzare il riparto dei consiglieri, questa facoltà è appunto concessa perchè si vegga se vi sono giusti e ragionevoli motivi per accordarla o denegarla; nè si può *a priori*, nella legge, determinare quali sieno questi giusti e ragionevoli motivi, che volta per volta devono essere estimati dall'autorità tutoria.

Piuttosto devo soffermarmi sulla interpretazione dell'art. 18 e su ciò che pare se ne volesse ripromettere il senatore Zoppi.

Il senatore Zoppi preoccupandosi, e forse non a torto, delle condizioni speciali nelle quali si trova il comune d'Alessandria, pare creda che si abbia a riportare l'autorizzazione della Giunta provinciale, perchè si faccia luogo alla ripartizione dei consiglieri comunali.

Ora, a questo riguardo, si deve distinguere tra caso e caso, cioè tra i casi nei quali il riparto dei consiglieri fu già autorizzato per lo addietro e si applica ancora oggidì, ed i casi in cui questa autorizzazione non sia ancora stata concessa e l'autorizzazione del riparto si chiegga per la prima volta.

Nel primo caso non vi ha ragione alcuna perchè si abbia ad ottenere una seconda autorizzazione della Giunta provinciale, perchè giova avvertire, che l'art. 18 della nuova legge è identico e totalmente uguale all'art. 47 dell'attuale legge in vigore dal 1865.

Se vi sono casi eccezionali, nei quali sia conveniente sopprimere la ripartizione dei consiglieri e la votazione separata, si potrà per essi, ma soltanto per essi, rivocare tale ripartizione, come avvenne non ha guari tra il comune di Milano ed i suoi suburbi, adottando il principio *codem modo solvitur, quo colligatum est*, ma non si può ammettere per niun modo, che si abbia tutto a sovvertire.

E qui io non ho che a richiamare e ripetere quanto esposi intorno all'art. 2 del progetto riguardo ai consorzi dei comuni contermini per provvedere ad alcuni servizi, per la nomina cioè dei medici condotti, dei maestri ed altri.

Allora io ho sostenuto che quei consorzi non dovevano assoggettarsi ad una nuova approva-

zione del prefetto, ed il signor ministro ed il relatore si dichiararono del mio parere.

Siamo nello stesso caso coll'art. 18; dunque *eudem ratio, eadem dispositio*, e non è necessaria una nuova ripartizione dei consiglieri, se oggi è già *regolarmente* ammessa dalla Deputazione provinciale, dico, regolarmente ammessa, perchè potrebbe esservi il caso in cui od il riparto non si fosse fatto secondo l'art. 47 delle leggi del 1865, o non fosse stata bene fissata la circoscrizione.

Se non che l'onor. relatore ha inoltre respinto gli emendamenti proposti dai senatori Sacchi e Zoppi.

Non parlo di quello del senatore Sacchi, perchè non posso ripetere la risposta che gli fu fatta. Ad accoglierla converrebbe togliere l'obbligo di *sentire* il Consiglio comunale, perchè non si può provocare un voto, quando, qualunque sia, non si possa accogliere. L'emendamento Zoppi già *intus inest* nella disposizione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La legge che discutiamo non è che una modificazione alla legge comunale e provinciale attualmente in vigore, quindi lo *statu quo* non è mutato nelle materie delle quali la legge nuova non si occupa. Credo che ciò basti.

Quanto alla dichiarazione chiestami dal relatore, dirò questo:

L'art. 18 ammette in principio, che gli elettori di un comune devono votare per tutti i consiglieri; l'eccezione viene unicamente quando si fa la ripartizione del comune in varie sezioni, sulla richiesta dei Consigli comunali, o della Giunta amministrativa, o degli elettori. La regola generale è adunque che gli elettori votino per tutti i consiglieri.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti. Porrò ai voti per primo l'emendamento del signor senatore Sacchi, il quale propone di mantenere la parola *deve* del progetto ministeriale invece di *potrà*, sostituita dalla Commissione.

Chi approva questa sostituzione, che non è accettata nè dall'onor. ministro, nè dalla Commissione, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ora ai voti l'emendamento del signor

senatore Zoppi, che consiste nell'aggiungere dopo la parola *potrà* le altre: *per giusti e ragionevoli motivi*.

Anche quest'aggiunta non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Viene un altro emendamento dello stesso senatore Zoppi, il quale vorrebbe che il reparto fosse fatto in ragione degli *elettori* invece che della *popolazione*, come è nel progetto.

Questa sostituzione non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

La pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Ora pongo ai voti un emendamento dell'onorevole Cavallini, che consiste nel sostituire la parola *determinando* alle due *e determinare*, che sono nel progetto.

La sostituzione è accettata dall'onor. ministro e dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo poi ai voti un altro emendamento dell'onor. Cavallini, sottoemendato da lui e dall'onor. Sonnino, del tenore seguente:

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere: « e la votazione avrà luogo nella stessa frazione, tuttavia che il numero degli elettori sia superiore ai cento ».

L'emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 18 nel suo complesso, coll'emendamento che fu approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

Senatore FINALI, *relatore*. Per proporre un'aggiunta ad un articolo votato ieri.

PRESIDENTE. Il regolamento lo permette. Il senatore Finali, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Il Senato ieri deliberò che nell'art. 15 si tornasse al progetto ministeriale; vale a dire che invece di pre-

scriversi che le elezioni sieno fatte *sulle liste approvate nell'anno precedente*; sieno fatte invece *sulle liste definitivamente approvate* che possono essere quindi anche quelle dell'anno in corso.

Noi che su questo punto avevamo fatto una diversa proposta, e ieri ci arrendemmo alle considerazioni che si facevano sui più gravi inconvenienti a cui si andava incontro, quando si fosse ordinato di attenersi alle liste dell'anno precedente, inconveniente maggiore di quello che per avventura si avrebbe, adottandosi il sistema che le elezioni si facciano sulle liste definitivamente approvate per l'anno in corso; noi, dico, ci siamo preoccupati degli effetti che può produrre la votazione di ieri, rispetto alla sincerità e alla legittimità del voto.

È noto come in alcune città, soprattutto in qualcuno dei grandi comuni, è avvenuto, che vi fosse gran numero di elettori iscritti nelle liste, i quali, benchè cancellati per indebita iscrizione, tuttavia mediante l'appello individuale o collettivo che facevano contro la cancellazione loro dalle liste, alla vigilia delle elezioni, ottenevano il diritto di votare; e ciò mercè l'art. 43 della vigente legge che dice: « L'appello introdotto entro il termine indicato nell'art. 39 contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha effetto sospensivo. »

Se si tratti di individui i quali già nell'anno precedente fossero stati iscritti nella lista definitiva, noi crediamo conveniente ed equo che l'appello sospensivo contro gli effetti di una più recente cancellazione rimanga intatto; ma quando si tratti d'individui iscritti per la prima volta nelle liste elettorali, e cancellati dalla Giunta provinciale amministrativa, e che non furono mai elettori, ci è parso in tal caso che a garantire la legittimità del voto non convenga concedere virtù sospensiva all'atto di appello dell'elettore cancellato.

La maggioranza della Commissione propone quindi un art. 15 *bis* che poi prenderebbe il suo posto nel coordinamento della legge, in questi termini:

« L'appello alla Corte contro il decreto della Giunta amministrativa che cancella elettori dalle liste del Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 15 aggiuntivo proposto dalla maggioranza della Commissione:

« L'appello alla Corte contro il decreto della Giunta amministrativa che cancella elettori dal Consiglio comunale nuovamente iscritti è sospensivo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io combatto questo nuovo articolo proposto dalla Commissione, e non comprendo come uomini così autorevoli, come quelli che la compongono, possono averlo proposto. Imperciocchè per effetto dell'iscrizione gli elettori del Consiglio comunale hanno un titolo, ed un decreto della Giunta amministrativa che cancella i nuovi iscritti non può avere alcuna efficacia dal momento in cui si è introdotta l'azione giudiziaria, avvegnachè l'esercizio di un diritto civile o politico è sotto la guarentigia del potere giudiziario, al quale soltanto spetta di pronunziare sul reclamo ed ordinare la cancellazione di colui che è stato indebitamente iscritto.

L'iscrizione sulle liste è un titolo, ed occorre un altro titolo contrario derivante da una sentenza della Corte d'appello per rendere inefficace il primo. Ora se il ricorso all'autorità giudiziaria non fosse sospensivo, resterebbero manomessi tutti i buoni principj di diritto, e si verificherebbe lo sconcio che accolto dalla Corte d'appello il reclamo, i cittadini cancellati da un atto amministrativo della Giunta si troverebbero privati dell'esercizio del diritto elettorale nel momento in cui le elezioni sono avvenute.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*della Commissione*). Io sono disposto ad accettare tutta quanta la teoria dell'onorevole senatore Miraglia; ma non ne accetto l'applicazione: perchè l'ipotesi dell'articolo proposto dalla Commissione è assolutamente diversa da quella da lui immaginata.

In materia di capacità, il ricorso, od appello come si potrebbe chiamare, per distinguerlo dal reclamo contro le deliberazioni del Consiglio comunale, l'appello, io dico, che in sostanza esso stesso è un ricorso, non si fa per conser-

vare un diritto esistente, ma bensì per acquistarene uno che non si ha per anco.

È forse elettore il cittadino iscritto come tale, nel deliberato di primo grado del Consiglio comunale?

No.

Infatti, se si avesse una lista pienamente e definitivamente approvata dal Consiglio comunale, ma intorno alla quale i termini di reclamo non fossero decorsi, anzi intorno ai quali non avesse ancora deliberato la Giunta provinciale amministrativa, sia per le cancellazioni, sia per le iscrizioni a seguito di reclamo o d'ufficio; cotesta lista sarebbe quella, forse, su cui debba procedersi all'elezione?

Non si potrebbe votare su tale lista: essa non è lista definitiva, sia che la si riguardi colla vigente legge, sia colla nuova. È proposta, o meglio, deliberato di primo grado, al quale deve seguire il secondo grado, oggi con la vigente legge presso la Deputazione provinciale, con la nuova presso la Giunta amministrativa, dopo la decisione della quale la lista è definitiva.

Se lista definitiva fosse quella appunto del Consiglio comunale, ne seguirebbe che molti non elettori voterebbero, e veri elettori sarebbero esclusi. Invece apportandosi alla lista del Consiglio comunale, come è possibile, dalla Giunta amministrativa, moltissime cancellazioni d'iscritti e moltissime nuove iscrizioni, avverrà che al voto saranno ammessi i veri elettori definitivamente ammessi.

D'altra parte...

Senatore KIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... la Giunta amministrativa, nella parte in cui non si uniforma al deliberato del Consiglio comunale, che cosa avrà fatto? Avrà negato la qualità di elettore al cittadino che per sua domanda o spontaneamente era stato iscritto nella lista del comune.

Ma, dicesi, egli reclama alla Corte, contro la deliberazione della Giunta provinciale. Egli reclama non già per essere conservato elettore, bensì per essere dichiarato tale; giacchè, essendogli mancata l'approvazione della Giunta, elettore egli non è stato mai.

Difatti, ove sia ammesso il reclamo, che cosa fa la Corte? Decreta essa d'iscrivere nelle liste chi mai definitivamente vi era stato iscritto.

Non versiamo pertanto nell'ipotesi della capacità, a conservare la quale sia inteso l'appello; nell'altra invece d'un azione presso la Corte d'appello (art. 39 legge vigente) per denegata giustizia da parte della Giunta provinciale, e però mirante a conseguire, non il mantenimento, ma l'attribuzione di un diritto.

Ora, a cotesta istanza, dicasi pure ricorso od appello, come si potrà dare la virtù sospensiva?

Si sospende forse l'esecuzione di un atto o d'una deliberazione che, per sua intrinseca natura, eseguibile non era, poichè per divenire eseguibile occorreva un altro atto conforme che la convalidasse?

Ma, quando si tratta di acquistare diritti, secondo il diritto comune, ancorchè si tratti di sentenza di prima istanza, eseguibile non ostante appello, l'esecuzione è possibile finchè l'appello non è deciso. Appena però è revocata in appello, quella sentenza conserva forse la sua eseguibilità?

Ora, è a considerarsi come primo grado il deliberato del Consiglio comunale, al quale occorre il secondo grado, non per necessità di ricorso, ma per mera e semplice esigenza di legge: se in secondo grado si cancella ciò che fu fatto in primo, che resta di questo?

E badiamo che qui non si tratta che il deliberato del Consiglio comunale sia eseguibile.

Onde, nel confronto, io vado più là del mio assunto.

La sentenza della Corte, che conferma la prima, lascia a questa la virtù esecutiva se l'avesse avuta provvisoria. Il deliberato della Giunta amministrativa non lascia al deliberato del Consiglio comunale la virtù esecutiva che gli mancava, anche provvisoriamente, perchè non era ancora intiero. In questa condizione di cose l'appello indubbiamente, per rigore di diritto, secondo me, non già per un buco che si faccia nel diritto in nome della politica, non deve avere alcun effetto sospensivo: chè nulla, prima del decreto della Giunta provinciale, era eseguibile.

Ma, se per diritto non deve avere cotesto effetto, a che introducete, si potrà opporre, nella legge un nuovo articolo? L'articolo, che quell'effetto espressamente nega, occorre per evitare l'abuso che si è fatto in pratica nell'applicazione dell'articolo 43 della legge vigente che in modo generico afferma dover avere l'appello intro-

dotto contro un decreto di cancellazione di un elettore, *effetto sospensivo*.

Secondo me anche con la legge in vigore, l'appello inteso alla costituzione della qualità elettorale ammessa dal Consiglio comunale e negata dalla Deputazione provinciale, non avrebbe dovuto avere effetto sospensivo. Se l'ha avuto è stato appunto per l'interpretazione larga che si è data alla lettera dell'art. 43; il quale riconosce un diritto che, essendo, come tutti i diritti, attuabile, finchè una legge in modo espresso non ne tolga l'esercizio, alla lettera della legge che lo sanziona, si è voluto dare un'applicazione assai estesa. Ora, in vista dell'abuso da cosiffatta larga interpretazione derivato, si reputa necessario che per espressa disposizione di legge si tolga all'appello la virtù sospensiva, nella sola ipotesi ammessa nell'articolo proposto.

Non si offende con ciò alcun principio di giustizia; credo anzi si faccia una concessione determinandone i confini come abbiamo fatto. Prego anzi il senatore Miraglia a porre attenzione alla seguente mia osservazione.

Non si toglierà coll'articolo aggiuntivo la virtù sospensiva all'appello a tutti i casi nei quali nelle nuove liste la Giunta provinciale fa delle cancellazioni.

La circoscrive, invece, al caso in cui l'appello riguardi il deliberato di una Giunta che cancelli il nuovo iscritto del Consiglio comunale: per guisa che, ove invece di trattarsi di cancellazione di un nuovo iscritto, si tratti di elettore che nella lista definitiva antecedente figurava tale, all'appello contro il decreto di cancellazione, fosse pure concorde da parte del Consiglio comunale e della Giunta, si conserva in prò dell'elettore validamente iscritto nella lista precedente; la virtù sospensiva.

Quindi se il senatore Miraglia metterà attenzione alla formula suggerita dalla Commissione per il nuovo articolo che diverrà 15 *bis*, vedrà che il dritto a rigore sarà salvo con vantaggio del suo esercente che è l'elettore validamente per l'anno innanzi stato iscritto, col consenso tacito o espresso della Giunta provinciale, ovvero per prescrizione della Corte; poichè vi è da tener conto anche di questa ipotesi, che l'elettore, cioè, non ammesso dal Consiglio comunale nè dalla Giunta amministrativa, o soltanto da questa cancellato, possa esser stato iscritto per decreto del magistrato. Onde all'elettore che

in coteste condizioni si trovasse, non sarebbe opponibile l'art. 15 *bis*, di cui l'applicazione è circoscritta all'ipotesi di quell'elettore nuovamente iscritto, il quale voglia dar virtù esecutiva ad un dritto embrionario che non è arrivato a costituirsi, anzi che deve considerarsi svanito finchè altro decreto, in modo definitivo, non lo costituisca.

Considerandosi la potestà d'interpretare e applicare la legge vigente come si è fatto per lo addietro, si lascia alle maggioranze dei comuni il mezzo di frodare la legge; perchè una massa di elettori indebitamente inclusi nelle liste comunali, cancellati dalla Giunta provinciale, a mezzo di un appello alla Corte, la decisione della quale ritardi oltre al giorno delle elezioni, va intanto, benchè intrusa, a votare. Quando poi la Corte la cancella, la decisione non produce alcun effetto: chè si ripete dal comune nella lista del nuovo anno la iscrizione degli elettori e dalla Giunta amministrativa e dalla Corte esclusi, si rifà il reclamo, la Giunta ripete la cancellazione, la Corte anche respinge l'appello; ma intanto gli elettori che tali giuridicamente non sono, si sono presentati all'urna e la votazione si è fatta a danno del vero e del giusto.

Per queste ragioni io credo che l'art. 15 *bis* debba essere ammesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. L'on. senatore Majorana-Catibiano non respinge le teoriche da me accennate, ma non gli pare che qui sia il caso di farne l'applicazione, e sostiene che, in forza dell'articolo in discussione proposto dalla Commissione, il diritto dell'elettore che si trova già iscritto sarà salvo, perchè la disposizione verrà applicata all'elettore nuovo iscritto, che non ha per sè altro che un diritto embrionale. O in altri termini si vuol fare una distinzione tra i diritti acquisiti ed i diritti contestati.

A me pare che non si possa ammettere questa distinzione, perchè non può sussistere per la natura stessa delle cose. La iscrizione elettorale non costituisce giammai un diritto acquisito, poichè se fosse tale, non se ne potrebbe ordinare la cancellazione. Avviene ogni giorno che di un elettore iscritto si riconosce l'indebita iscrizione, e sulla domanda del Ministero Pubblico o di un cittadino si promuove l'analoga azione giudiziaria per la cancellazione.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

La pacifica iscrizione adunque in una lista elettorale può divenire contestata in qualunque tempo; e quindi non mi sembra esatta la distinzione accennata dall'onor. Majorana. Il sistema che io propugno è consono alla legge elettorale politica, e non vorrei che la legge elettorale comunale discordasse da quella.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo i discorsi dell'onor. relatore e dell'onor. Majorana-Calatabiano, poche cose restano a dire.

La Commissione nel suo nuovo articolo ha voluto distinguere i diritti acquisiti dai diritti contrastati.

Dei diritti acquisiti, una volta che l'elettore n'ebbe l'esercizio, qualunque imputazione possa essergli stata fatta, qualunque cancellazione possa essere stata ordinata, è ragionevole che, ricorrendo regolarmente all'autorità giudiziaria, l'appello suo debba esser sospensivo ed egli, volendolo, possa votare.

Qual'è la condizione del nuovo iscritto?

Il nuovo iscritto è in uno stato d'incertezza, quando il suo diritto è stato impugnato; e questo diritto non diviene attuabile finchè non sieno esauriti tutti i gradi di giurisdizione in suo favore. Se la Giunta amministrativa glielo ha conteso, il suo diritto non è perfetto, esso è *sub judice*, e bisogna attendere che sia profferita la sentenza la quale gli dia ragione. Bisogna in questa questione ricordarsi che la pratica fatta fin oggi ha dato sventuratamente cattive prove.

Più d'una volta è avvenuto, e tutti lo sanno, che alle prime notizie che sarebbero state indette le elezioni, molti individui andassero ad iscriversi con poco o niun diritto.

Essi erano sicari di votare, qualunque potesse essere la sorte del giudizio, imperocchè, cancellati dalle liste, si sarebbero appellati, e con l'appello in mano si sarebbero presentati al seggio elettorale e vi sarebbero stati ammessi a deporre la loro scheda nell'urna.

Durante la mia amministrazione mi è avvenuto due o tre volte che elettori d'illustri città siansi a me rivolti nello scopo di porre rimedio a coteste manovre.

Avendo denunziato che gli elettori del partito

avverso fossero irregolarmente iscritti, hanno chiesto il rinvio dell'elezione, per attendere che la Corte di Appello avesse pronunziato il suo giudizio sui vari ricorsi.

Immaginate che nel comune B vi fossero illegalmente iscritti 150 o 200 elettori, che questi, essendo stati cancellati dalle liste, avessero appellato; essi basterebbero a falsare il voto, disquilibrando le proporzioni dei partiti.

Siccome la legge dà il diritto di votare anche ai nuovi iscritti in conseguenza dell'appello sospensivo, così si vuol togliere questa facoltà.

Giova ricordare, che quest'anno passarono come elettori amministrativi molti che poscia fu provato non lo erano, e che dovettero soltanto al beneficio degli interposti ricorsi l'esercizio dell'elettorato.

Ora, quando l'esperienza è questa, mi pare che la questione non possa risolversi diversamente di quello che vi ho detto.

La Commissione, avendo voluto ovviare a questo pericolo, e rendere impossibile ogni insidia elettorale, ha proposto al Senato l'articolo aggiuntivo.

Pregherei quindi il senatore Miraglia, il quale ha il senso della legalità e del buon diritto, a recedere dalla sua opposizione, e votare cogli altri l'aggiunta della Commissione.

PRENDETE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti.

Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione:

« Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Giunta amministrativa che cancella elettori dalle liste, dal Consiglio comunale nuovamente iscritti, non è sospensivo ».

Pongo ai voti l'art. 15 *bis* testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passeremo ora all'art. 21.

Leggo l'articolo:

Art. 24.

Ciascun elettore ha il diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero

eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l'elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Sonnino propone di sopprimere il 1° e 2° capoverso riguardanti « la rappresentanza delle minoranze ».

L'onor. Sonnino è presente?

Voci. No.

PRESIDENTE. Non essendo presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

Ha facoltà di parlare l'onor. Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Per maggior chiarezza credo che la Commissione vorrà ammettere la convenienza di aggiungere nel secondo comma due parole, e cioè, invece di dire: *solamente un numero eguale*, che si dica: *solamente un numero di nomi eguale*, ecc. Lo richiede la chiarezza del testo.

PRESIDENTE. L'onor. ministro accetta questa modificazione?

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sì, signore.

PRESIDENTE. E l'onor. relatore?

Senatore FINALI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, relatore. Il dubbio non poteva esservi, ma la chiarezza non fa mai male. Quindi la Commissione accetta la modificazione proposta dall'onor. Di Sambuy.

PRESIDENTE. Allora, nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti passeremo ai voti.

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Di Sambuy, accettata dall'onor. ministro e dalla Commissione, che consiste nell'aggiungere, nel secondo comma dell'art. 24, dopo la parola *numero*, le parole *di nomi*; il resto identico.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'art. 24 per intero come è stato modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dell'appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 25.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Compite le operazioni, di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione: apre quindi l'urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale, e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano ed il segretario rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

A questo articolo sarebbe proposto un emendamento dall'onor. Sonnino, ma l'onor. Sonnino

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

non essendo presente, il suo emendamento all'art. 26 s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 26 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20, e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente, e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, l'ufficio non possa condurre a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno apporre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più di una volta, e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l'ora in cui l'urna sarà riaperta, e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l'omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni.

A questo articolo vi è un emendamento dell'onor. Sonnido; ma questi non essendo presente, l'emendamento s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 27 nel testo testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 24;

2° quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto; come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

(Approvato).

Art. 29.

L'ufficio di ciascuna sezione pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale, da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate profferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsivoglia causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami, e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

(Approvato).

Art. 30.

L'ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Il signor senatore Di Sambuy propone di modificare l'articolo in principio così:

« Nei comuni in cui vi sarà una sola sezione elettorale l'ufficio della sezione, a pena di nullità, proclama... ». (Il resto identico, soppresso l'ultimo comma).

L'onor. senatore Di Sambuy ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Considerando che l'articolo 30 e l'art. 31 hanno stretta relazione tra loro, come quelli che regolano le stesse operazioni fatte in unica sezione elettorale, ovvero in più sezioni dello stesso comune; se l'onorevolissimo Presidente me lo permettesse, io vorrei parlare d'entrambi nello stesso tempo.

In questo caso si potrà leggere anche l'articolo 31.

PRESIDENTE. Sta bene: allora leggerò prima l'art. 31 come è proposto dalla Commissione; e poi l'emendamento proposto dall'onorevole Di Sambuy all'articolo stesso.

Art. 31.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando l'ufficio è composto di più sezioni, in unione ai presidenti delle altre sezioni intervenuti all'adunanza, o agli scrutatori che ne facciano le voci, riassume i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne modificare il risultato; e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 29.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sovraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Sambuy è il seguente:

« Nei comuni in cui vi saranno più sezioni il presidente dell'ufficio della prima sezione convoca al più tardi nel terzo giorno dopo le elezioni i presidenti delle altre sezioni o gli scrutatori incaricati di rappresentarli, per riassumere i voti e proclamarne il risultato, senza poterlo modificare ». (Il resto identico).

Vi sarebbe pure un emendamento dell'onore-

vole senatore Sonnino, ma essendo assente si intende che l'emendamento è ritirato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Sambuy per svolgere i suoi due emendamenti.

Senatore DI SAMBUY. Signori senatori! Da una attenta lettura degli articoli 30 e 31 si può rilevare che il concetto della legge è di stabilire coll'art. 30 il procedimento del riassunto della proclamazione dei voti per i comuni che hanno una sola sezione, e coll'art. 31 stabilire le medesime operazioni in quei comuni dove sono invece numerose le sezioni elettorali.

Per la pratica che si ha di queste cose si può forse capire quanto si prescrive negli articoli di che si tratta; ma a dire il vero rimangono talmente oscuri e l'art. 31 è incompleto a segno, che mi è sembrato necessario di proporre i miei due emendamenti.

Bisogna distinguere interamente; l'art. 30 deve concernere la sezione elettorale unica dei piccoli comuni e lo esprimerlo chiaramente non sarà inutile; l'art. 31 deve provvedere laddove il comune si divide in più sezioni elettorali. È pertanto necessario aggiungere quanto deve fare il presidente della prima sezione incaricandolo di convocare i presidenti delle altre sezioni per fare insieme lo spoglio, ottenere la somma dei voti ottenuti dai singoli candidati in tutte le sezioni, e procedere alla proclamazione previa quella discussione che fosse del caso per vedere se siano stati garantiti i diritti degli elettori, e se siano procedute regolarmente tutte le operazioni elettorali.

Io non mi dilungo ulteriormente, e spero che alcune parole da me precedentemente dette al relatore della Commissione gli avranno chiariti i miei intendimenti onde non cadere anche qui nell'inconveniente nel quale inciampai ieri quando non ebbi la fortuna di essere capito pel necessario emendamento inutilmente proposto all'art. 21.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. È verissimo l'incidente cui ha fatto allusione l'onor. Di Sambuy. Egli mi aveva tenuto discorso degli emendamenti che intendeva di proporre a questi articoli; e aggiungo che io gli aveva dichiarato che mi pareva fossero opportuni.

Quando la Commissione si è occupata delle sue proposte, ho avuto, per virtù di questo

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

precedente, il vantaggio di poter esporre quali erano i motivi per i quali l'onorevole proponente raccomandava la sua proposta.

La Commissione ha esaminato questi motivi; ed è stata contraria all'avviso dell'onor. Di Sambuy, al quale avviso io aveva partecipato, come ebbi a dichiarar prima, in privata conversazione.

La Commissione crede che non importi di introdurre nè nell'art. 30, nè nel 31, le due modificazioni da lui proposte, giacchè gli articoli 30 e 31 del progetto ministeriale, il secondo dei quali la Commissione emenda, provvedono abbastanza chiaramente sull'argomento.

In quanto all'art. 30, la cosa alla Commissione sembrava anche più chiara che riguardo al 31. Infatti nel paragrafo primo, dove si parla dell'ufficio della sezione e in tutto il contesto dell'articolo, si vede chiaro, che si tratta soltanto delle operazioni elettorali di quei comuni, i quali non si dividono in più sezioni.

Quando si è detto che l'ufficio della sezione pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica, non pare alla Commissione che faccia d'uopo aggiungere altro.

In quanto all'art. 31, la cosa è meno chiara; ma pare alla Commissione che quando si sia aggiunta, come essa propone, una locuzione che indichi trattarsi di uffici o meglio di comuni divisi in più sezioni, non sia il caso di aggiungere quanto proponeva l'onor. Di Sambuy, il quale propone si dica:

Art. 31.

« Nei comuni in cui vi saranno più sezioni il presidente dell'ufficio della prima sezione convoca al più tardi nel terzo giorno dopo le elezioni i presidenti delle altre sezioni o gli scrutatori incaricati di rappresentarli, per riassumere i voti e proclamarne il risultato, senza poterlo modificare ». (Il resto identico).

Non è necessario che il presidente della prima sezione convochi i presidenti delle altre per constatare il risultato. La riunione deve essere immediata, come si fa nelle elezioni politiche; dove appena conosciuto in una sezione il risultato dell'elezione, viene portato a conoscenza della sezione principale.

E se ciò si fa per le elezioni politiche che comprendono un vasto territorio, alle volte una

intera provincia, come accade nella mia provincia nativa, perchè non deve e può farsi nelle elezioni amministrative le quali si compiono in uno spazio più piccolo e d'ordinario molto circoscritto?

Quindi la Commissione ritiene che non occorra di fare questa convocazione, ma che si intenda che appena finita l'operazione elettorale, i presidenti delle sezioni subalterne debbano portarne il verbale coi documenti alla presidenza della sezione principale. E quando una disposizione in proposito occorresse e non vi sia per avventura nella legge vigente, potrà essere determinata dal regolamento.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. L'onorevole relatore della Commissione difende energicamente l'articolo 30, e concede che l'art. 31 abbia d'uopo di schiarimenti; crede si possa provvedere col regolamento. Se così si vuole, provveda pure il regolamento; ma mi pare che sarebbe molto più semplice provvedere per legge.

Dice l'onorevole relatore: è già inteso che tutti i presidenti delle sezioni debbano riunirsi presso il presidente della prima sezione. Mi perdoni: non è detto in nessuna parte della legge.

Si è previsto nella legge elettorale politica, e sarebbe anche utile prevedere nella legge amministrativa.

Io, onorevole relatore, le cito delle città, dove, se il sindaco non si dà la pena di far convocare i signori presidenti delle sezioni, si sta otto giorni senza avere la soddisfazione di conoscere esattamente il risultato del voto.

E sa l'onor. relatore che si tratta talvolta di trenta o quaranta presidenti di sezione che naturalmente hanno d'uopo di locali adatti alla loro adunanza?

Nelle grandi città non è una riunione che si possa fare nell'ufficio della prima sezione, ma si fa di solito alla sede municipale.

Occorre prevedere.

Non creda l'onor. Finali che io parli a caso, per fare perder tempo al Senato. Se le faccio qualche osservazione, lo creda, è perchè ritengo proprio sia necessario di farla, per migliorare la legge, ed in questo punto vi ha una lacuna. I presidenti non sono regolarmente convocati dal presidente della prima sezione, se ella non lo stabilisce con quest'articolo, ed

è misura indispensabile per costituire l'ufficio centrale che deve riassumere i voti di tutte le altre sezioni e proclamarne l'esito.

E non è questione di regolamento, è questione di legge.

Abbia la sofferenza l'onor. Finali...

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore DI SAMBUY... di considerare l'importanza dell'argomento.

PRESIDENTE. Il signor relatore Finali ha facoltà di parlare per un fatto personale.

Senatore FINALI, *relatore*. Ho chiesto la parola per dichiarare che non ho mai detto una parola che metta in forse la serietà delle ragioni dalle quali l'onor. Di Sambuy è mosso a fare le sue proposte.

Me ne appello al Senato, e non ho altro a dire.

INGHILLERI, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

INGHILLERI, *commissario regio*. La proposta fatta dall'onor. Di Sambuy all'art. 30...

Voci. Forte, forte!

INGHILLERI, *commissario regio*... mi pare che abbia a scopo di chiarirlo. Con l'emendamento che si propone, si dovrebbe modificare l'articolo in questi termini: « nei comuni nei quali vi sarà una sola sezione elettorale, l'ufficio della sezione, a pena di nullità, proclama, ecc. ».

Quindi l'emendamento Di Sambuy avrebbe l'unico scopo d'illustrare meglio il concetto dell'art. 30; ma, come diceva il relatore, con questo articolo si fa la sola ipotesi che il collegio elettorale sia costituito da una sola sezione, ed in questo caso s'intende che quest'unico ufficio, a pena di nullità, debba proclamare il risultato delle elezioni.

Importante, a mio modo di vedere, è l'emendamento proposto all'art. 31, poichè con esso si provvede ad inconvenienti che sono avvenuti. Però le osservazioni espresse dal relatore della Commissione spiegano che ciò che l'onorevole Di Sambuy vuole col suo emendamento, è compreso nell'art. 31, poichè è giuridico che quello che si opera nelle elezioni politiche, debba anche aver luogo nelle amministrative, cioè che dopo ultimate le operazioni elettorali tutte le sezioni si debbano riunire immediatamente per proclamare il risultato complessivo delle elezioni.

Io credo che tanto le spiegazioni date dal relatore, quanto quelle del Governo, valgano perchè l'art. 31 s'intenda nel senso e nel concetto che l'onorevole Di Sambuy vuole significare col suo emendamento.

È, in sostanza, una questione di forma; quello che si vuol dire coll'emendamento, è conforme a principi di diritto, ma ciò che si propone, è compreso nell'art. 31 rettamente inteso.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Dappoichè coll'emendamento proposto dall'onor. Di Sambuy non si altera menomamente la legge, ma se ne chiarisce meglio il concetto, il che è riconosciuto dall'onorevole relatore e dal commissario regio, pare a me che non vi debba essere grande difficoltà nell'accettarlo, per procedere innanzi speditamente nella discussione, acciocchè si venga al più presto possibile alla votazione di questo disegno di legge così importante e tanto aspettato, che ove sia accolto, come son certo, onorerà altamente il Senato, di cui dimostrerà la vitalità, la vigoria ed il patriottismo.

Chiederei poi che vi fosse un po' più di larghezza dalla parte dell'onorevole relatore, pur sempre così cortese con tutti, nel concedere qualche cosa a quelle lievi opposizioni che sono più di forma che di sostanza e giovano a meglio chiarire questa legge di libertà e di progresso.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. L'osservazione dell'onor. Pacchiotti mi ricorda un rimprovero mosso ieri alla Commissione, e a me in ispecie, dall'onor. Di Sambuy, di essere troppo invece facili ad abbandonare i nostri emendamenti e ad accettarne dei nuovi.

Senatore DI SAMBUY. Non fui io.

PRESIDENTE. Non interrompano.

Senatore FINALI, *relatore*. Ciò mi ricorda il famoso apologo esopiano.

Senatore PACCHIOTTI. Nessuno vuol parlare contro il relatore.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore FINALI, *relatore*. Siccome tanto l'onorevole commissario regio, quanto la Commissione hanno dichiarato di riconoscere l'opportunità delle osservazioni dell'onor. Di Sambuy intorno all'art. 31 (poichè quanto all'art. 30,

considerate bene le cose, vorrei sperare che egli medesimo si acconciasse ad accettarlo com'è), si potrebbe, per suggerimento datomi dall'onorevole commissario regio, soddisfare all'intento dell'onor. Di Sambuy, modificando più lievemente l'articolo, al fine di dichiarare ciò che ei vuole.

Per esempio, si potrebbe dire: « il presidente dell'ufficio della prima sezione, dove il comune è composto di più sezioni, ecc. ecc., in unione ai presidenti delle altre sezioni, riunirà, entro le 24 ore, i presidenti delle altre sezioni; e insieme ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume, ecc. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Io ringrazio il senatore Finali di non aver più fatto il viso dell'armi a questo mio emendamento, e gli sono molto grato perchè lo reputo utile al retto funzionamento della legge. Ma debbo fargli ancora una piccola osservazione che spero vorrà accogliere, ed è questa.

Non bisogna confondere i provvedimenti presi dalla legge politica dove si tratta dello scrutinio al massimo di cinque nomi, colle operazioni elettorali amministrative, dove, procedendo talvolta alla elezione di 80 consiglieri, può accadere che lo spoglio abbia a farsi sopra i nomi di 3 o 400 persone. Dunque questa operazione lunghissima e faticosa, come egli suppone, non si può fare *immediatamente*; bisogna stabilire che si faccia nel giorno seguente all'elezione o due giorni dopo; ed io mettevo il terzo giorno per stabilire un *maximum*.

Della necessità di ciò io spero sarà convinto l'onor. senatore Finali, e che accoglierà la modificazione che renda pratico il suo emendamento, poichè pare non debba essere il mio.

Un'ultima parola. Credo che l'ultimo capoverso non ha più ragione di essere dopo un emendamento votato ieri.

Notisi che il riscontro dei voti che si vorrebbe rendere palese depositando le liste nella segreteria comunale, porterebbe l'inconveniente di un ingombro non indifferente nelle segreterie comunali.

Concludo ringraziando l'onor. Finali della modificazione nella quale conviene, e ad ogni modo pregandolo che nel coordinare questo articolo lo faccia in maniera che riesca chiaro,

perchè, come egli stesso ha dovuto pure ammettere, l'art. 31 formulato dalla Commissione non è niente affatto chiaro.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di voler dare il suo avviso sulla proposta dell'onor. Di Sambuy, il quale crede che, dopo la votazione fatta ieri, l'ultimo comma dell'articolo 30 non ha più ragione di essere, cioè:

« Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti ».

Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Non intendo la ragione di questa soppressione; e quando l'onorevole Di Sambuy l'avrà esposta, allora la Commissione potrà pronunciarsi. La conseguenza, che la votazione di ieri lo renda inopportuno, ozioso, non la vediamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Io considerava questo ultimo capoverso come una specie di riscontro all'articolo nel quale era stato stabilito che l'elettore doveva apporre il suo nome in apposita colonna negli elenchi depositati nella sala di votazione, e si avesse il diritto di riscontrare se realmente era la firma dell'elettore o meno. Se quella era la ragione, per cui si depositavano questi elenchi mi pareva che fosse caduta; se poi la ragione è un'altra, vuol dire che invece del gabinetto del segretario i grandi municipi metteranno degli uffici più grandi, perchè ammetterà il relatore che alla Giunta non è possibile andare a far questi riscontri.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore Di Sambuy di voler dichiarare se mantiene l'emendamento.

Senatore DI SAMBUY. Ritiro l'emendamento all'articolo 30 e per l'articolo 31 mi associo a quello della Commissione.

Senatore FINALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore FINALI, *relatore*. Adesso che sappiamo la ragione da cui muove l'onorevole Di Sambuy nel proporre la soppressione dell'ultimo paragrafo dell'art. 30, consenta che io gli dica che non è unico l'intento del paragrafo: poteva essere anche quello di riscontrare le firme degli elettori che si erano segnati nell'elenco; ma poteva servire altresì a

far riscontrare se quegli elettori che lo scrutatore ha segnato come intervenuti all'elezione fossero o non fossero in grado di intervenire all'elezione stessa. Quindi la ragione di mantenere il paragrafo è palese.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'intero articolo 30 come già fu letto, ed al quale non vi sono più emendamenti.

Chi approva l'art. 30 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

All'art. 31 è proposto un emendamento concordato tra la Commissione e l'onor. Di Sambuy ed accettato dal commissario regio. Ne do lettura :

« Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando l'ufficio è composto di più sezioni, riunirà, nel termine di ventiquattr'ore, i presidenti delle altre sezioni, ed insieme ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassuma i voti dati in ciascuna sezione, senza poterne modificare il risultato ». Il resto identico.

Pongo ai voti l'emendamento testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 31 così emendato. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'art. 32.

Art. 32.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

(Approvato)

Art. 33.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto

di concerto col primo presidente della Corte di appello.

(Approvato).

Art. 34.

Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.

(Approvato)

Art. 35.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono i reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni, e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno il diritto di esserlo.

(Approvato)

Art. 36.

Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo, o facendo scientemente uso di

documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artificio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da L. 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità, che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

(Approvato).

Art. 37.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 1000.

L'elettore che per daro o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

(Approvato).

Art. 38.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dallo esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifizii, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di

determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della multa fino a L. 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazione, è applicato il massimo della pena.

(Approvato).

Art. 39.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica Amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di L. 500 a 1000 o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa, o la detenzione, si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli alla astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto, o in riunioni di carattere religioso, e con promesse o minacce spirituali, o con le istruzioni sopraindicate.

(Approvato).

Art. 40.

Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attrupamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l'urna elettorale, con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a L. 2000.

(Approvato).

Art. 41.

Chiunque senza diritto s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza,

è punito con ammenda estensibile a L. 100, e col doppio di questa ammenda chi s'introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena della ammenda, estensibile a L. 200, è punito chi, nella sala dove si fa la elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisce.

(Approvato).

Art. 42.

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da L. 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 24 e 25.

Se il colpevole fa parte dell'ufficio elettorale, la pena è elevata al doppio.

(Approvato).

Art. 43.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa di ammettere chi lo ha, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a L. 500.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la deten-

zione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500.

Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di iscrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a L. 500.

(Approvato).

Art. 44.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione, o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste, ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8 della legge 20 marzo 1885, allegato A.

(Approvato).

Art. 45.

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove, per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso, venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato,

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due, nè maggiore di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Senatore **CANONICO**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **CANONICO**. Quando venne proposto questo progetto di legge, non era stata ancora approvata dai due rami del Parlamento la legge relativa al nuovo progetto di Codice penale.

Comprendo quindi molto bene che, volendo qui parlare dei reati commessi da pubblici ufficiali, si facesse una disposizione speciale per l'aumento della pena, o almeno si dicesse che la pena non può mai applicarsi nel minimo.

Ma io prego il Senato di por mente che nel progetto del nuovo Codice penale vi è un articolo apposito ove è detto che per pubblici ufficiali la pena è sempre aumentata di un sesto.

Lasciamo stare che nel testo definitivo possa venir ad essere aumentata di più o di meno questa penalità per pubblici ufficiali; certo è che principio già stabilito e sanzionato dal Parlamento si è che, per reati dei pubblici ufficiali, la pena debba essere sempre aumentata.

Mi parrebbe quindi più conveniente che si facesse una piccola modificazione al primo comma di questo articolo, con riferimento a quanto dispone il Codice penale.

Ho perciò l'onore di presentare al Senato questo emendamento.

Alla fine del primo comma cancellare le parole: « Non può mai applicarsi il minimo della pena », e sostituire queste: « La pena sarà aumentata in conformità delle disposizioni del Codice penale ».

Senatore **ERRANTE**. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **ERRANTE**. Credo che non si possa dire « in conformità del Codice penale », perchè attualmente il nuovo Codice penale non è in vigore; piuttosto si potrebbe trascrivere la disposizione che trovasi a tal riguardo nel progetto,

e per tal modo diverrà obbligatoria alla pubblicazione di questa legge.

Così si evita l'uno e l'altro inconveniente; si sancisce quella pena che un giorno verrà inflitta dal nuovo Codice penale, senza riferirsene ad una pena scritta in un Codice non ancora in vigore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

INGHILLERI, *commissario regio*. L'osservazione fatta dall'onor. Canonico è giustissima in massima. Però, oltre l'ostacolo di cui ha parlato l'onor. Errante, noi ci dovremmo riferire ad una codificazione che non è ancora legge dello Stato.

Comprendo che l'onor. Canonico sostituirebbe le parole stesse che sono contemplate nell'articolo del Codice penale votato dalle Camere, ma mi permetto di osservare che noi non sappiamo quale è il Codice penale nella sua definitiva redazione, perchè è stato votato non il Codice penale, ma una legge che autorizza il Governo a pubblicare un Codice penale, sentita la Commissione coordinatrice.

Senatore **CANONICO**. Domando la parola.

INGHILLERI, *commissario regio*. Ora, non sapendo noi quale sarà l'ultima parola sulla codificazione della legge penale, non credo che sia opportuno riferirci ad un Codice che non è ancora in vigore, riferirci ad una disposizione contenuta in esso e che non sappiamo se sarà accettata dalla Commissione coordinatrice.

In conseguenza mi pare che sia partito più conveniente lasciare le cose come stanno, lasciare una disposizione che è nella legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Canonico.

Senatore **CANONICO**. Io comprendo perfettamente la giustezza delle osservazioni fatte dall'onor. Errante e dal commissario regio; ma è precisamente in vista di queste considerazioni, che io non ho proposto nessuna pena specifica.

Ho fatto il mio emendamento con riferimento generico alle disposizioni del Codice penale, perchè appunto mi son fatta la difficoltà che nel testo definitivo potesse non venir confermata la disposizione che si trova nel progetto attuale.

Ma ho soggiunto, e mi pare non senza fondamento, che, sebbene il progetto di Codice

penale non sia ancora il Codice penale definitivo, però, essendosi in questo progetto accettato il principio che pei pubblici ufficiali si debba aumentare la pena, qualunque sia l'aumento di questa pena che si farà nel Codice futuro e definitivo, certamente un aumento vi sarà.

Ora, riferendoci a questo aumento, noi non veniamo a dir nulla d'incerto; veniamo solamente a porre in correlazione la legge presente colla legge che ora è futura, ma che sarà presente quasi nel tempo medesimo in cui andrà in vigore quella che ora discutiamo; tanto più poi che non vi sarebbe una concordanza perfetta, tenendo il testo attuale, con ciò che molto probabilmente verrà stabilito nel Codice penale.

La pena, secondo i progetti che stiamo discutendo, non può applicarsi nel *minimum*; ma secondo il progetto di Codice penale vi sarà qualche cosa di più: ivi si vuole che la pena sia aumentata.

Questo è il motivo per cui mi pare che non si possa fare grave difficoltà al mio emendamento, tanto più che l'altro giorno mi son presa la libertà di proporre al Senato un altro emendamento, il quale ebbe la fortuna di essere accettato, cioè quello in cui si escludero dallo elettorato e dall'eleggibilità i condannati per eccitamento all'odio tra le varie classi sociali. Ora questo reato non è previsto dal Codice penale sardo del 1859, ma è previsto soltanto nel progetto del nuovo Codice penale, là dove si parla dell'istigazione a delinquere.

Ciò detto, io pregherei il Senato a prendere in considerazione il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Non si può, quanto alla forma, chiamare Codice quello che ancora non è; ed in questo non divido interamente l'interpretazione che dà l'onorevole commissario regio sul Codice che abbiamo votato.

È vero che si deve formulare il Codice, ma gli articoli i quali sono stati consentiti dai due rami del Parlamento nella loro sostanza devono rimanere quali sono stabiliti. Reputo che con grande accorgimento e parsimonia si potranno fare modificazioni di sostanza e forse nessuna che urti, muti o cancelli quelle tali disposizioni contro cui non vi sono state osservazioni nè alla Camera dei deputati, nè in Senato.

Qual è il rimedio più prudente? Secondo me, è quello da me proposto, cioè, di trascrivere interno a ciò quello che è disposto nel nuovo Codice approvato dai due rami del Parlamento, con le indispensabili modificazioni derivanti dalle osservazioni fatte dalla Camera legislativa. Ed in quanto alle pene che nel nuovo progetto di Codice si riferiscono al proposito, dubito assai vi possa esser novità alcuna, non essendovi in ciò nè mutamenti, nè osservazioni di sorta. Reputo dunque che il signor ministro guardasigilli non abbia facoltà di sostituirvi altre disposizioni ignorate dai due rami del Parlamento.

In questa condizione di cose bisogna evitare la parola Codice, trascrivendone le disposizioni relative affinché siano conformi a quanto è sancito dalla nuova legge penale, che andrà quando che sia in vigore.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Mi sia consentito aggiungere qualche cosa alle osservazioni così gravi ed opportune del commissario regio e del mio collega della Commissione il senatore Errante.

Dirò che questo art. 45 corrisponde testualmente all'art. 98 della vigente legge elettorale politica; e fuo a che, per porsi in armonia col nuovo Codice, non venga modificato l'art. 98 della legge elettorale politica, non sarebbe conveniente stabilire in questa legge una pena differente, da quella che è stabilita per un fatto politico più importante, quale è l'elezione dei deputati al Parlamento.

Dalle osservazioni che faceva il senatore Canonico, di esser cioè nel nuovo Codice sancita una pena maggiore per i funzionari pubblici, non mi sembra che si possa trarre argomento per modificare il paragrafo primo di questo articolo che dice: « non può mai applicarsi il minimo della pena ».

Se il Codice penale sancirà una pena più grave, la disposizione di questo articolo non contrasterà a che essa sia applicata.

Per queste considerazioni sarei molto lieto se il senatore Canonico desistesse dalla sua proposta; ed in ogni caso, a nome della Commissione, pregherei il Senato a votare l'art. 45 come è stato proposto, e che corrisponde te-

stualmente all'art. 98 della legge elettorale politica.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Canonico ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io non voglio essere insistente e non ho alcuna difficoltà di ritirare il mio emendamento; ma allora cambio la mia proposta, perchè le osservazioni testè fatte dal senatore Finali non risolvono completamente la questione.

Egli disse: manteniamo questo testo; e poi, quando verrà il Codice penale, esso non impedirà che sia applicata la pena coll'aumento di un sesto.

Faccio osservare che il Codice penale è una legge generale e questa è speciale; e quando si tratta di applicare leggi speciali, non si può ricorrere alle leggi generali, altrimenti avrebbero diritto di lagnarsi quegli imputati che si vedrebbero soggetti a pene più gravi di quelle sancite dalla legge che specialmente li riguarda.

Siccome però, in qualunque modo, il Codice penale contemplerà questi casi, così io farei la proposta di sopprimere interamente il primo comma di questo art. 45, perchè le disposizioni del Codice penale verranno a provvedere anche a questi casi. Quindi ritiro il mio emendamento, e propongo la soppressione del primo comma dell'articolo, abbandonando la penalità più grave pei pubblici ufficiali al disposto del Codice penale.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Chi ci assicura che il nuovo Codice penale andrà in vigore prima della legge amministrativa?

Anzi è molto probabile (e l'onorevole presidente del Consiglio mi pare che l'abbia dichiarato), che la legge amministrativa vada in esecuzione prima del nuovo Codice penale.

Quindi a me pare che bisogna mantenere l'art. 45 come è proposto.

Senatore CANONICO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi pare che in questo secondo comma sia incorso un errore di stampa. Qui si dice *dei reati elettorali*; invece nella legge elettorale politica è detto *per i reati elettorali*.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione

ringrazia l'onorevole presidente della sua deligente oculatezza.

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. A me pare che per eliminare ogni difficoltà il 1° comma dell'art. 45 dovrebbe sopprimersi, poichè lasciandolo si correrebbe rischio di vederlo inutilizzato con l'attuazione del nuovo Codice penale. Egli è vero che le leggi generali non sono derogatorie delle leggi speciali; ma quando un Codice penale abbraccia la generalità dei reati, pei quali è parola anche in questa legge comunale, cadono evidentemente le sanzioni penali di essa, e devono ricevere la loro applicazione quelle del Codice penale.

Senatore CANONICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANONICO. Mi associo alla proposta del senatore Miraglia.

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia propone dunque la soppressione del 1° comma di questo articolo. Domando se l'onorevole commissario regio accetta.

INGHILLERI, *commissario regio*. Non accetto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo primo comma di cui il senatore Miraglia chiede la soppressione non accettata dall'onorevole commissario regio e dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti gli altri comma colla variante indicata per il 2° comma, accettata dalla Commissione.

(Approvati).

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato).

Art. 46.

Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della Giunta comunale, o per dimanda d'una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi, la riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deli-

borazione o dalla presentazione della domanda. In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza,

È in facoltà del prefetto d'ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

La Commissione propone ora la soppressione dell'art. 47 e di passare all'art. 48; ma l'onorevole Majorana propone come emendamento che si ripristini l'art. 47 ministeriale così concepito:

Art. 47.

Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori ai 10,000 abitanti il Consiglio comunale nella sessione di autunno elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni.

Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio sono incompatibili.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Avendo fatto per *summa capita* lo svolgimento delle mie proposte nel mio discorso sulla discussione generale, vorrei riservarmi la parola dopo che avrò sentito le oppugnationi che si faranno al mio concetto.

PRESIDENTE. L'onor. Errante ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Come si è detto, questa questione fu vivamente agitata in seno della Commissione; anzi il nostro egregio relatore, il quale ha esposto sempre con tanta evidenza le ragioni della maggioranza e della minoranza, questa volta, appartenendo alla minoranza, non può sostenere una opinione in cui siamo stati discordi.

Nei comuni si vorrebbe, oltre l'elezione del sindaco, l'elezione di un presidente.

Per quali comuni?

Per quelli al di là dei 10,000 abitanti; a me sembra soverchio lusso.

So che coloro i quali sostengono questo nuovo principio se ne appellano ad altri corpi deliberanti in cui la presidenza si assegna diversamente, e non spetta a colui il quale si trova, direi quasi, in continua azione; e fra le altre cose si sono citati gli esempi dei corpi legislativi in cui il presidente non è certamente il presidente del Consiglio dei ministri.

Paragonare le cose grandi alle piccole non mi sembra opportuno.

Nella chiesa di San Pietro pontifica il papa; in un piccolo villaggio bastava un povero parroco ed il suo sagrestano.

Finora c'è stata grandissima penuria, e me ne appello al presidente del Consiglio, per le elezioni dei sindaci buoni per la grande difficoltà di trovare uomini che abbiano diverse qualità, cioè a dire: onestà, intelligenza e spirito di sacrificio, fino al punto di sacrificare i propri interessi a quelli degli altri che diconsi pubblici, e per queste difficoltà passano qualche volta anni prima che si trovi un sindaco che possieda tali requisiti.

Non è una carica ambita dagli onesti quella del sindaco, perchè un uomo deve in gran parte trascurare i suoi interessi per provvedere gratuitamente a quelli del comune, con quella gratitudine che tutti sanno!

Ora che si è fatta una grande riforma, vale a dire, la nomina del sindaco fatta da quei comuni che eccedono le 10,000 anime, sperando che dell'aggiunta dei capi di mandamento non se ne terrà conto, le difficoltà cresceranno a dismisura.

Una volta che l'elezione dipende dai consiglieri, l'elezione del sindaco dovrebbe essere della persona più importante che ci sia nel comune; come mai si vorrebbe far sottostare la persona più cospicua del comune che presta continui servizi gratuiti e che è veramente informata dell'amministrazione, alla presidenza di un altro, il quale potrà essere certamente più o meno intelligente, ma indubbiamente si reputa da meno di chi ha raccolto tutti i suffragi per il posto principale che è quello di sin-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

daco, capo e rappresentante legittimo e voluto dal Consiglio comunale?

Il mio egregio amico Majorana faceva una osservazione. Egli diceva: ci sono uomini i quali hanno facoltà e abilità a presiedere e altri che hanno facoltà ed abilità ad amministrare.

Distinguo di quale presidenza si parla. Se della presidenza della Camera, certamente ci vogliono grande intelligenza, vigore di carattere e forse anche polmoni di acciaio; nella presidenza del Senato, l'ultimo requisito si potrebbe togliere; ma in fondo è molto difficile che chi ha facoltà di amministrare il proprio comune, non abbia poi intelligenza di far discutere gli affari da esso amministrati, accordare o togliere la parola, presentare la questione che egli conosce meglio degli altri. Sarebbe fenomeno assai raro e del tutto improbabile.

Non credo che ci sia una distinzione assoluta fra quelli che hanno la facoltà di presiedere e quelli che hanno la facoltà di amministrare, e non bisogna scender fino a quei comuni che hanno soltanto 10,000 abitanti per questa istituzione del presidente elettivo di cui non si è sentita grande necessità.

Credo che lo provi il progetto presentato dall'onor. ministro, perchè ove egli ne avesse sentito il bisogno, egli colla sua intelligenza ed energia avrebbe trovato la necessità di un presidente elettivo che regga e governi un'assemblea di pochi individui quanti ce ne sono nei Consigli comunali di 10,000 abitanti. Nè questa necessità sorse per opera della Commissione della Camera elettiva, ma fu il prodotto istantaneo di un solo deputato, che non so quale esperienza abbia avuto nelle faccende del suo comune.

Io credo che con questo mezzo noi formiamo un dualismo che potrebbe essere pericolosissimo: o il presidente, che ha certo meno autorità del sindaco, è d'accordo col sindaco, e allora non avete nessuna garanzia dalla nuova istituzione; al contrario, se gli è opposto, allora possono nascere le due correnti diverse che non gioveranno certamente all'interesse della pubblica amministrazione.

Per queste ragioni io me ne rimetto al progetto ministeriale in cui non si parlava di elezione di presidente. Credo che sarebbe opera

utile non fare soverchie novità, nè tentare esperimenti in cosa di tanto rilievo.

Si dice: ma una volta questa istituzione viveva nei comuni di Sicilia e della Lombardia e faceva buona prova. Accetto la prima parte che vi era, ma che facesse bene non ne so nulla, perchè erano altri gli elementi e le istituzioni di allora di quello che sono attualmente. Sebbene non sia questione di primissimo ordine da cui dipenda l'andamento della legge, io credo che sarebbe più prudente consiglio di lasciare per ora da parte questo presidente che deve presiedere Consigli comunali di comuni i quali si compongono di 10,000 abitanti che avranno 15 o poco più consiglieri, sicchè stanno in famiglia; per non vedere il sindaco che va a sedersi nel banco dei semplici consiglieri quando si raduna il Consiglio comunale, e quando poi ritorna a casa sua divenire il capo venerato del comune.

Con queste osservazioni, spero che l'onorevole signor ministro vorrà consentire alla soppressione dell'articolo reclamata dalla maggioranza della Commissione del Senato.

Senatore BELLINZAGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BELLINZAGHI. Permetta il Senato che io faccia sentire la mia voce. Ma sarò brevissimo, come lo sono sempre.

Io appoggio pienamente la proposta della maggioranza della Commissione, cioè la soppressione dell'art. 47.

Io non comprendo la nomina di questo presidente in un Consiglio comunale.

La comprenderei se fosse il Governo che lo nominasse, od altro potere, ma il sindaco, o signori, è nominato dal Consiglio comunale, quindi è già una emanazione del Consiglio stesso, perciò anche teoricamente può stare benissimo che faccia il presidente ed il sindaco; mentre non lo sarebbe se le nomine fossero in un ordine diverso. Ma qui, ripeto, il sindaco ha la fiducia del Consiglio comunale perchè è nominato dal Consiglio stesso. Ora voi gli mettete ai fianchi un altro che può disturbarlo e togliergli una parte di quell'autorità che il Consiglio ha voluto dargli; tanto più che il Consiglio lo può demolire quando vuole; si sa benissimo come vanno le cose nei comuni. Io del resto, o signori, ho fatto il sindaco quasi 17 anni e non ho mai avuto un giorno il rim-

provero che abbia presieduto il Consiglio senza quella imparzialità che si deve, indipendentemente dai miei desideri. Ma intanto il sindaco è quello che conosco tutti gli affari del comune, che li ha nelle mani; se ha un presidente diligente che viene ad informarsi degli affari del comune, se è d'un avviso diverso, lo può disturbare; perchè si sa benissimo che quando si presiede con una certa abilità le cose si possono far procedere più o meno secondo i propri desideri, questo è innegabile.

Se quindi si ha un presidente che siede in un campo di eterna opposizione al sindaco, domando io, come si può vivere tra un presidente simile ed un povero sindaco che ha già molto da fare? Non parlo poi dei piccoli comuni anche di 10,000 abitanti; ivi stentate a trovare un sindaco, perchè, non bisogna illudersi, le persone competenti non sono molte, e poche poi quelle che se ne vogliono occupare. E bisogna anche partire da questo principio, che di persone che sogliono disturbare l'Amministrazione ce ne sono sempre, e troverete con molta facilità questo presidente, ma non facilmente i sindaci.

Io, per verità, non posso che approvare la soppressione dell'art. 47 proposto dalla Commissione, perchè, ripeto, non trovo nemmeno la ragione teorica di avere un presidente ed un sindaco. Questa è la mia opinione. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io desidererei lasciar parlare prima l'onor. Majorana-Calatabiano che ha fatto sua la proposta di mantenere l'art. 47, poichè sarei il terzo a parlare in senso contrario. Prego perciò di darmi la parola dopo l'onor. Majorana.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO (*della Commissione*). Avendo parlato due oratori contro, e non chiedendo alcun altro di parlare in favore, a malincuore prendo la parola io, perchè è ben vero, come l'onorevole collega il senatore Digny ha rilevato, che avrei voluto, quale proponente, parlare più tardi.

L'onor. senatore Bellinzaghi ha avuto la franchezza di affermare che un sindaco, il quale

insieme è presidente, se è abile, volge l'assemblea secondo i suoi desideri.

Io non sono mai stato favorevole al presidente elettivo, e, d'altra parte, non sono stato mai sindaco; ma, come sindaco e fautore del mantenimento in lui della qualità di presidente, non sarei mai arrivato ad ammettere e manifestare quanto, sulla potenza di abusare, il senatore Bellinzaghi riconosce nel sindaco. Egli alla sua affermazione è determinato dalla teoria e dalla esperienza lunghissima. Ne prendo atto.

Ma io domando: ci sono stati mai presidenti al mondo nell'ordine rappresentativo, sia di amministrazione, sia di politica, e nell'ordine giudiziario, i quali per propria indole sieno stati preposti all'ufficio, non già per l'osservanza della legge, ma per potervi esercitare le potestà per guisa da provvedere al proprio interesse, e fare prevalere il loro desiderio, anzichè soddisfare al bisogno degli istituti cui sono preposti?

Io credo che di siffatte istituzioni teoricamente non se ne sieno ammesse mai. In pratica ve n'è una, che è quella del sindaco, il quale, secondo la legge vigente, è ad un tempo presidente. E se cancelleremo il deliberato della Camera, continuerà ad essere presidente.

Questa pratica è fondata sulla supposizione che il sindaco, quando è presidente, si dimentichi di esser sindaco; e che abbia in ogni caso la virtù di presentare la questione contro sè stesso e di provocare un biasimo - ove, nella sua coscienza di presidente, egli creda di doverlo provocare - contro sè stesso, che ad un tempo è sindaco.

Questo ha supposto la legge; e il fatto che per decine di anni vi sono stati dei sindaci non biasimati, deve aver giustificato una di queste due cose: o che essi siano stati sindaci di molto superiori alla comune degli uomini, per non dire assolutamente impeccabili; o che le poche volte in cui abbiano peccato, siano stati i primi ad accusare sè stessi ed a provocare deliberati contro di loro.

Ora, quale fu il motivo per cui la Camera unanimemente, senza contrasto rispetto alla teoria, accolse la proposta parlamentare?

Io lo so bene: non fu l'onor. ministro, non fu la Commissione della Camera elettiva che fece la proposta.

La proposta sorse per parte di un deputato.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 NOVEMBRE 1888

Il motivo, me lo permetta il mio carissimo amico il senatore Errante, fu appunto quello di ovviare agli inconvenienti che si sono sperimentati: perchè, dicasi ciò che si vuole, sia facilissima la funzione del presidente, sia difficilissima, e difatti è facile talora e tal'altra è difficile, la legge imprescrittibile naturale della divisione del lavoro non è mai lecito di violarla.

Vi hanno delle attitudini: avvocati che sappiano fare i professori, i parlamentari e anche i *mitingai*. Ma sono eccezioni: chè d'ordinario cotesti uffici i quali sembrano omogenei, difficilmente sono sostenuti in modo tollerabile dallo stesso uomo. Invece l'amministrare è assai meno omogeneo del dirigere un'assemblea.

Ora, se è possibile d'allargare la sfera delle scelte, ripartendo o, meglio, specificando gli uffici; se questi sindaci, che vuolsi sia difficile di trovare e che al modo presente sono di troppo occupati, possiamo disimpegnarli da quella parte di lavoro, che è pure un lavoro, e di vigilanza, che è la presidenza del Consiglio: perchè rinunciare alla maggiore ricchezza di offerta del personale che si trova nel paese, a seguito del voto di esso, cioè delle elezioni, nel Consiglio comunale?

L'onor. senatore Errante diceva che finora vi è stata penuria per trovare dei sindaci.

Veramente non sottoscrivo a cotesto concetto.

Senatore ERRANTE. Penuria dei buoni.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... C'è penuria sempre, quando cerchiamo abbondanza di buoni; nè vi ha istituto in cui i buoni siano proprio abbondanti.

Quanto ai possibili, non sempre buoni, ma d'ordinario mediocri, io mi rivolgerei all'onorevole ministro dell'interno, per dirci come essi si contrastino quegli uffici, e come le candidature, specie per via dei partiti, siano sempre superiori al bisogno.

La presidenza del sindaco garantisce, dicesi, la sua indipendenza: ma ha diritto il sindaco ad essere indipendente dal Consiglio, cioè dal suo giudice?

Il presidente elettivo, soggiungesi, dominerebbe il sindaco: ma quando potrebbe seguire ciò? Nel solo caso in cui il sindaco non si governasse bene. Ma allora non subirebbe il dominio, ma l'influenza che viene dalla ragione e dalla giustizia; e, salvo a ritirarsi, pel suo pro dovrebbe tollerare di essere governato, o

meglio rimesso nella buona via, dal presidente elettivo del Consiglio.

Ma il sindaco il quale sorge dalla fiducia del Consiglio e che irragionevolmente viene contrariato dal presidente elettivo del Consiglio, naturalmente la vincerà per il voto di quel medesimo Consiglio, dal cui volere egli è stato assunto alla direzione dell'amministrazione comunale.

Il presidente elettivo, istituzione, ripeterò, antica, chè, a tacere di altre provincie italiane, in Sicilia vi era, sotto il nome di presidente del Consiglio civico, distinto dal presidente del magistrato municipale, il presidente elettivo, dico, quando manca al suo dovere, o perde la fiducia, si attira il biasimo dei suoi colleghi, i quali l'obbligano a discendere dal seggio, ed in ogni modo non gli ripetono la nomina al nuovo anno.

Ma se invece il sindaco veramente abbia torto, o non abbia più la fiducia dei suoi elettori: che titolo si avrebbe ad evitare il biasimo? E, in ogni caso, a durare nella direzione del comune?

Col sistema in cui c'imbarchiamo, occorre ci sia di necessità e permanentemente la fiducia degli elettori rispetto all'eletto, dei consiglieri, cioè, verso il sindaco.

Se questi, infatti, anzichè ripetere, come con la legge vigente, la sua autorità dalla nomina regia, ha pur sempre bisogno della fiducia del Consiglio, come per l'avvenire, cioè col sindaco elettivo, potrà egli fare a meno della persistente fiducia dei suoi colleghi elettori?

Ora, con l'istituzione del presidente distinto e anch'esso elettivo, avendosi il mezzo di prova, non solo della fiducia originaria del Consiglio nel sindaco, ma anche della fiducia susseguente e permanente, sarebbe assai male il rinunciare a cotesto mezzo di accertamento e di conferma sotto l'azione del quale la cosa pubblica deve notevolmente avvantaggiarsi.

Ma v'ha di più.

Quando il sindaco gode la fiducia del Consiglio comunale e del presidente elettivo, per ciò stesso, e quando cotesta fiducia è ben fondata e durevole, nell'associazione delle mire e delle opere la buona amministrazione troverà salda garanzia.

Liberato il sindaco da quella difficoltà in cui si deve trovare nel difendere da presidente il

fatto proprio, e talvolta nel propugnare il proprio interesse; ed il presidente del Consiglio liberato dall'impaccio derivante da quell'interessamento in cui necessariamente si trova, o in cui non sempre giustamente lo si suppone, essi adempiranno reciprocamente, secondo legge e giustizia, le loro importanti mansioni.

Io credo che questa sia una riforma importantissima....

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... Si potrebbe discutere la bontà della riforma, quante volte fondatamente si potesse contestare l'elettività del sindaco. Ma quando sembra affermato il principio di non doversi più contestare la elettività del sindaco; mi pare che sia svolgimento o compimento della istituzione del sindaco elettivo, la elettività benanco del presidente del Consiglio comunale.

Io dissi l'altra volta, e ripeto ora, non avrei fatto distinzione tra i diversi comuni; non posso mai considerare come obiezione di qualche peso, quella della difficoltà di trovare le persone competenti e vogliose.

Nè vale la osservazione dell'onor. Bellinzaghi, che sono gli stessi consiglieri che nominano il sindaco che ha da essere scelto; e però che, quando lo scelgono, per ciò stesso e solo, provano che in esso sieno raccolte le qualità di buon amministratore e di buon presidente.

Varrebbe molto quell'osservazione, se la legge, invece di attribuire essa al sindaco anche la funzione di presidente, desse al corpo elettorale, cioè al Consiglio comunale, la potestà di cumulare o di separare quei due uffici.

Ma un Consiglio comunale, il quale è obbligato a scegliere un suo rappresentante, che ad un tempo abbia ad essere e suo presidente ed amministratore delle cose del comune, quando anche proceda sempre con la maggiore oculatezza, cercherà innanzi tutto la qualità di buon sindaco; quanto all'ufficio di presidente, accetterà quelle qualsiasi attitudini che si abbia il sindaco. Ma non si può dire mai che il Consiglio abbia fiducia nella qualità di presidente del suo sindaco; sceglierà sempre, bene o male, il presidente secondo i casi, non avrà mai libertà di scegliere cumulativamente all'uno e all'altro ufficio, il più idoneo.

Ora, se la legge quale ci è venuta dalla Camera offre il mezzo di scelta del migliore, offre

il mezzo di distinguere le due funzioni che sostanzialmente non sono compatibili: perchè esitare ad accogliere l'art. 47?

In forza di qual principio lo si respingerebbe?

Io sono stato lieto che in Senato finora si siano affacciate delle idee di maggior progresso e di maggiore libertà; cosicchè, a volte, si sono giudicate ristretto e anche vincolanti diverse disposizioni della legge che ci è venuta dalla Camera dei deputati.

Ma, giusto quando si tratta di una vera indiscutibile riforma liberale, si hanno da fare obiezioni?

Per parte mia sono costretto ad insistere, anche perchè non fu notevole la maggioranza contraria nella Commissione; e chiedo che l'articolo 47, quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento, sia mantenuto dal Senato.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io appartengo a quella parte della Commissione la quale ha combattuto questa novità della costituzione del presidente del Consiglio comunale.

E poichè è piaciuto all'onorevole Majorana-Calatabiano di far rivivere questa proposta che la Commissione aveva eliminata dalla legge, io sento il dovere di aggiungere qualche parola; tanto più che filando in questa soppressione proposta dalla Commissione, io appena parlai di questo argomento nel discorso che ebbi l'onore di rivolgere al Senato nella discussione generale.

Agli occhi miei, onorevoli signori senatori, la prima cosa che accadrà se il sindaco sarà elettivo sarà questa; che il presidente del Consiglio comunale, nella massima parte dei casi, sarà uno dei principali concorrenti al posto di sindaco: di maniera che voi coll'istituire questa nuova carica, fondate sostanzialmente nella maggior parte dei comuni un dualismo, una lotta continua fra il sindaco ed il presidente.

Ed io non divido in questo l'opinione del mio amico il senatore Bellinzaghi, il quale accennava che quando il sindaco fosse nominato dal Governo, sarebbe un'altra questione. Peggio che mai sarebbe allora, perchè allora vi sarebbe antagonismo fra il comune e questo rappresentante del Governo.

Quando si parla di queste cose, si portano gli esempi dei Parlamenti, delle Camere le-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

gislative, dei grandi corpi deliberanti; ma, diceva benissimo il senatore Errante, non si possono fare questi paragoni: le cose grandi e le piccole bisogna che si reggano in modo diverso. Certe funzioni che rimangono embrionali nelle piccole assemblee, quando il corpo s'ingrandisce, vanno divise ed esercitate da enti diversi.

Nel comune dove si tratta d'interessi e ci vuole quella concordia fra il sindaco ed il Consiglio, senza la quale non si cammina, e questa concordia bisogna che si basi sulla fiducia, bisogna che il sindaco, che è lì tutti i giorni e che conosce tutto l'andamento, nel dirigere le deliberazioni sappia ogni momento dare le spiegazioni necessarie; insomma tutto si muove con vita propria, che è del tutto diversa da quella dei grandi corpi deliberanti.

Io ritengo, o signori, che col creare questo nuovo istituto, voi non farete altro che diminuire l'autorità dei sindaci, senza nessuna utilità.

Del resto, questo presidente, anche tenendo dietro alla descrizione che ne ha fatto il mio vicino, sarebbe sempre un incubo per limitare, per imbarazzare l'autorità del sindaco, non solo nel Consiglio, ma anche fuori.

Dunque, in sostanza, antagonismo nel Consiglio, impedimento nell'esercizio delle funzioni del sindaco, diminuzione dell'autorità del sindaco, ecco il risultato sostanziale di questa riforma.

Ha osservato l'onorevole Majorana, che il preopinante senatore Bellinzaghi aveva in certo modo confessato, che il sindaco ha una influenza eccessiva in Consiglio.

Ora io faccio notare, che l'onorevole Bellinzaghi non ha attribuito cotesta influenza al sindaco come tale, ma ha detto che il presidente di un'assemblea esercita necessariamente una influenza preponderante, la quale è meglio che la eserciti lo stesso sindaco, piuttosto che un nuovo individuo tirato fuori per un anno, e che non ha nè la cognizione degli affari, nè la tradizione, nè nulla di quel che ci vuole per ben guidare un'amministrazione.

Questo mi pare il concetto espresso dall'onorevole Bellinzaghi.

In sostanza per concludere io arrivo a questo, che, sia che il sindaco sia nominato dal Re,

o che sia elettivo, il presidente del Consiglio sarà sempre un'istituzione dannosa.

Ciò premesso, mi preme di ricordare al Senato una circostanza.

È stato detto che alla Camera passò senza contrasto, questo art. 47, ed è vero, nessuno si oppose, neppure l'onorevole ministro dell'interno. Ma secondo me sapete il perchè? Perchè passò per sorpresa. Fu una proposta improvvisata.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Andò al domani.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Andò da un giorno all'altro, ma nessuno ci aveva pensato prima; nè il ministro, nè la Commissione. Un deputato fece questa proposta e la Camera andò ai voti.

Dunque io, per parte mia, confido che il Senato voterà contro questa novità e che anche l'onorevole ministro non la sosterrà troppo, perchè mi pare, se non erro, che l'accettasse senza grande entusiasmo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Siccome un solo senatore che rappresentava la minoranza nella Commissione, ebbe a prendere la parola per sostenere la reintegrazione dell'art. 47, e per contro vi furono già oratori, due dei quali appartenenti alla maggioranza della Commissione, che parlarono nel senso contrario, così io, che forse avrei a far qualche osservazione non stata ancora svolta dai tre onorevoli preopinanti, temerei di abusar del tempo e della pazienza del Senato facendomi qui quarto nell'oppormi alle ragioni addotte dall'onorevole Majorana.

Se verrà in seguito nella discussione l'opportunità di prendere la parola, per rispondere a qualche argomento in senso contrario, confido nella benignità del Senato che sarà per concedermi la parola.

PRESIDENTE. Ora darò la parola al senatore Finali, che l'ha chiesta.

Senatore FINALI, *relatore*. Il Senato sa che io appartengo alla minoranza, e lo dichiarai in brevi parole nella discussione generale, nella quale ne parlai brevemente, appunto pensando che si sarebbe agitata particolarmente questa non piccola, anzi grave questione nel Senato.

La soppressione dell'art. 47 del progetto di legge, me lo possono attestare tutti i miei colleghi, è stata il punto più contrastato in seno

alla Commissione, e contrastato, come dice esattamente la relazione, con varia vicenda. Nel Senato avviene precisamente quello che avvenne nella Commissione.

I più fieri avversari all'art. 47 furono tre sindaci od ex sindaci. Qui in Senato, poichè uno dei tre non ha parlato, ne ha preso il posto con molta efficacia di parola l'egregio ex sindaco di Milano, Bellinzaghi.

Hanno tutti e tre l'argomento della personale esperienza. Senza mancare di rispetto ad onorandi colleghi, mi si permetta dire che si verifica in questo caso quello che avviene sempre in ogni questione costitutiva di poteri: chi è investito di un potere o ne conserva la tradizione, difficilmente consente che sia diminuito. (*Si ride*).

Prima che io prosegua mi consenta il Senato di entrare in un ordine di considerazioni che la Commissione ha fatto, senza giungere per questo ad una proposta, rispetto alla Deputazione provinciale e al suo presidente, ma che si attaglia benissimo anche alla Giunta comunale ed al suo sindaco.

Bisogna guardare in che condizione si trova il Consiglio rispetto all'Amministrazione comunale rappresentata dalla Giunta e dal suo sindaco; e si vedrà quanto facilmente la Giunta comunale col suo sindaco possa rendersi arbitra della deliberazione del Consiglio.

I comuni ai cui Consigli potrebbe venire applicato l'art. 47 della legge sono quattrocento uno in tutto il Regno...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Si sbaglia.

Senatore FINALI, *relatore*. ... Se sono meno (ma vedrà che il mio numero se falla, può fallare di ben poco) il mio argomento acquista maggior valore. Ad avere il presidente del Consiglio distinto dalla persona del sindaco sarebbero i comuni che hanno 80, 60, 40 o 30 consiglieri, perchè i comuni sotto ai 10,000 abitanti hanno 20 consiglieri, e sopra i 10,000 ne hanno almeno 30. Sono queste quattro le categorie di comuni che avrebbero il presidente apposito del Consiglio.

Mi dispiace dover fare una dimostrazione un po' analitica: la farò più breve che mi sia possibile.

Nel comune a 80 consiglieri, la maggioranza legale è di 41; con 40 presenti le deliberazioni si prendono da 21.

Ora 10 assessori, 4 supplenti ed il sindaco fanno 15, e per andare a 21 ne occorrono 6.

Quindi in questi massimi Comuni basta che la Giunta comunale con la sua influenza tira dalla sua 6 consiglieri, per vincere la deliberazione. Peggio avviene nei comuni a 60....

Senatore FERRARIS. La Giunta non è nemica dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Non interrompano, e lascino che l'oratore continui il suo ragionamento.

Senatore FINALI, *relatore*. La Giunta non è nemica del Comune, lo so; ma la sua balia ha tratto le finanze di troppi comuni in perdizione. Nei comuni a 60 consiglieri, la maggioranza legale è di 31, e il partito è vinto con 16. In questi comuni la Giunta compreso il sindaco è formata di 13, o bastano 3 soli consiglieri, che non facciano parte dell'Amministrazione, per far la maggioranza legale, cioè per vincere il partito.

Nei comuni a 40 consiglieri dove la maggioranza legale è 21 e il partito si vince con 11, la Giunta col sindaco formano 9, ed a vincere il partito bastano 2 consiglieri.

Finalmente i comuni a 30 consiglieri si trovano nella stessa condizione; basta cioè che si aggiungano alla Giunta due consiglieri per vincere il partito.

Quando poi si trattino gli affari in seconda convocazione, nella quale non si ricerca la maggioranza dei consiglieri, la Giunta è assolutamente arbitra del voto.

Ho fatto questa dimostrazione, solamente perchè si veggia come nel reggere le discussioni e nel mettere a partito le deliberazioni sia opportuno - io, per la personale esperienza direi quasi necessario - che la direzione delle discussioni e l'ordine delle deliberazioni non sia in mano del sindaco e della Giunta, ma sia in mano di un consigliere indipendente da essi.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Avversario.

Senatore FINALI, *relatore*... Ma che avversario! cooperatore al buon andamento della cosa comune.

Io sono persuasissimo che persone onorate come l'onor. Bellinzaghi, l'onor. Digny, l'onorevole Ferraris e l'altro mio collega della Commissione l'onor. Rossi Giuseppe, che anche oggi è investito dell'ufficio di sindaco, non abbiano mai abusato del loro ufficio, e lo abbiano esercitato equanimi ed imparziali. Ma è cosa facile

a verificarsi, che il sindaco in una questione in che sia molto impegnata la sua responsabilità, o senza la sua responsabilità, la sua opinione, serbi sufficiente equanimità nel dirigere la discussione?

È proprio sicuro l'onor. Bellinzaghi di non aver detto mai ad un suo oppositore: sappiamo quel che ella vuol dire, e ha già parlato abbastanza? mentre nessuno ebbe mai l'autorità di richiamare all'ordine lui, e così qualunque altro sindaco, quando egli nel difendere le sue proposte esorbitasse?

Abbiamo una disposizione nella legge vigente e che la nuova non muta, la quale in una data circostanza riconosce veramente esorbitante che il sindaco sia presidente del Consiglio comunale; ed è quando si debba approvare il resoconto amministrativo della sua gestione. Ora, se non identica, non è molto simile la posizione quotidiana in che si trova il sindaco rispetto al Consiglio, il quale ogni giorno può chiedergli conto e di questa e di quella cosa in particolare e dell'andamento in generale della sua amministrazione?

Io non ho mai avuto l'onore di essere sindaco, e credo, se mi fossi trovato in questa onorifica posizione, che non avrei avuto minor virtù e minor equanimità dell'onor. Bellinzaghi, pur cedendo a lui in altri requisiti per quali egli, continuatore dell'opera iniziata dal nostro collega Beretta, ha, si può dire, mutato l'aspetto edilizio della città, che ebbe là fortuna di essere per 17 anni amministrata da lui.

Ma la mia esperienza mi ha insegnato molte cose; senza essere stato mai sindaco, da ormai 30 anni ho parte in Amministrazioni comunali, e da più di 15 a quella di una grande città; e so per esperienza quali sono gli inconvenienti di avere il sindaco presidente del Consiglio comunale; so per esperienza come il sindaco che è interessato alla approvazione dei progetti della Giunta che egli ha fatto, scorga facilmente il momento opportuno per mettere in discussione ed ai voti una proposta... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore FINALI, *relatore*... Talvolta, se manca uno che si sa favorevole ad una proposta, e la difenderebbe con abbastanza autorità di parola, la pospone; se vede invece che non è presente un consigliere in cui sa di trovare un valido

o temibile avversario, non si cura di rimandarla, anzi volentieri mette in discussione ed ai voti la proposta, affinché passi più facilmente.

Tutto ciò è naturale; non perchè il sindaco sia mosso da alcun sentimento non retto, ma appunto perchè ritiene che le sue proposte siano le più confacenti all'utile comune.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore*. Dal colloquio tenuto con molte persone interessate a mantenere il legittimo potere del sindaco, il quale non deve avere soverchia autorità nell'amministrazione del comune, ho sentito manifestare opinioni più favorevoli che dissenzienti alla mia proposta.

Si dice che è una novità! Non lo è legislativamente in modo assoluto; perchè avevamo due legislazioni in Italia che ammettevano il sindaco distinto dal presidente del Consiglio comunale. Una nelle provincie lombardo-venete, con applicazione alle principali o regie città, dove vi era un regime amministrativo, che di certo non peccava di soverchio liberalismo, e di cui non si può dire che aprisse l'adito all'anarchia; l'altra era quella delle provincie siciliane, come osservava opportunamente l'onorevole senatore Majorana, dove il presidente del Consiglio civico era persona distinta da quella che si chiamava il presidente del Magistrato municipale.

Non è novità, neppure in confronto della legge vigente. È anzi uniformare in questo rispetto l'amministrazione comunale all'amministrazione provinciale.

Ma non avete nell'amministrazione provinciale il presidente della Deputazione provinciale, persona diversa dal presidente del Consiglio?

L'onorevole mio amico Guarini mi ha presieduto per lunghi anni e continuerà a presidermi come presidente del Consiglio provinciale, ufficio che egli tiene con lode universale. Nessuno si è accorto mai, che dal non essere lui capo della Deputazione provinciale, venisse menomata la sua autorità e la dignità sua: nè che, per contrario, la sua presidenza menomasse quella della Deputazione.

Sono due uffici distinti. Potete immaginare che l'onorevolissimo nostro presidente pigliasse di continuo parte alle nostre discussioni? Potreste immaginare che il presidente del Con-

siglio dei ministri presiedesse le nostre adunanze?

Conosco uomini egregi, ai quali nell'ufficio di sindaco nocque non la condotta della amministrazione, bensì quella delle discussioni.

Non so intendere che si trovi tanto a ridere, mentre abbiamo da tanti anni nel Consiglio provinciale e presidente del Consiglio e presidente della Deputazione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non c'era, era il prefetto.

Senatore FINALI, *relatore*. Perché non proponete colla logica serrata dei vostri principi di fare presidente del Consiglio provinciale il prefetto?

Confesso però, tra le obiezioni che si mettono innanzi esservene una di un certo valore; ed è che si possa creare un antagonismo per la presenza di questi due individui nel Consiglio comunale.

Però io credo che questo non possa accadere.

In questi comuni anche il sindaco è elettivo; esso ed il presidente del Consiglio emanano dallo stesso corpo e non immagino come possa venire questo temuto conflitto.

Di più il sindaco dura in ufficio tre anni, il presidente del Consiglio comunale resterebbe in ufficio soltanto un anno.

Tuttavia, siccome questo argomento del possibile antagonismo un certo valore lo ha, se potesse accadere che temperando la posizione legale risultante dal nuovo istituto, questo potesse ottenere qualche voto di più in Senato, tanta è la mia persuasione della sua utilità, che io proporrei, come ho già accennato nella relazione di avere fatto in seno alla Commissione, un emendamento che attenuerebbe questo pericolo, anzi lo toglierebbe, a mio avviso, del tutto.

L'emendamento consisterebbe in questo:

« Il presidente è eletto per ogni sessione e cessa dalla carica al chiudersi della medesima; egli è sempre rieleggibile »...

Voci. È lo stesso.

Senatore FINALI *relatore*... Non è lo stesso: chiusa la sessione non vi sarebbe più presidente del Consiglio comunale.

Non m'illudo sul probabile risultato della votazione; ma vorrei avere virtù d'infondere in altri la persuasione che il presidente del Consiglio nei maggiori comuni assicurerebbe una

equanime e seria direzione delle discussioni del Consiglio, colle necessarie garanzie e per certo maggiori di quelle che siano nel sindaco, che presiede il Consiglio comunale con manifesta confusione del potere deliberante coll'esecutivo. Col mio emendamento poi si eviterebbe quell'autagonismo, unico o per lo meno il più forte argomento contro l'approvazione di questo istituto.

Per me credo si possa approvare l'articolo così come era stato votato dalla Camera e proposto dal Ministero al Senato. In ogni caso proporrei l'aggiunta di che ho dato lettura e che mi pregio rimettere all'onorevolissimo presidente.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Io ho reso sempre profondo e sincero omaggio all'intelligenza ed alle qualità che adornano il mio egregio amico e collega onor. Finali, ma non posso far a meno nel prendere in esame le sue osservazioni e quelle dell'altro mio amico onorevole Majorana-Calatabiano, di deplorare che egli nella sua carriera amministrativa abbia avuto così triste esperienza sulle qualità dei sindaci nei cui Consigli o alle cui deliberazioni ha preso parte.

L'onorevole relatore, sempre con sentimento di cortesia, verso coloro i quali compongono la maggioranza della Commissione, ha voluto restringere, quasi sospettare l'ufficio del sindaco (fra questi ci sono anche io). Ebbene! Nel mio particolare, tra le ragioni di simpatia antica che posso avere ed ho per l'onorevole presidente del Consiglio, io non potrei ricordare se non con gratitudine il sentimento che lo ha portato a propormi come sindaco; tuttavia, e per altra parte con qualche rimpianto per gli amari ricordi che mi ha lasciati l'ufficio, sebbene per due volte confermato dall'onorevole presidente del Consiglio che lo precedette nel reggere il Ministero dell'interno.

Ma lasciamo stare i precedenti che ciascuno di noi abbia potuto avere, che abbiano influito sul voto, e sul formarsi l'opinione circa l'ordinamento dei Consigli comunali; e parliamo di questo nuovo istituto di presidente del Consiglio comunale.

Al riguardo, mi piace, innanzi tutto, ricordare che l'onorevole senatore Majorana-Calata-

biano vi diceva che questa era una *riforma importante*.

Però, quando penso che tante leggi vennero proposte dopo quella del 1865, e che nè in alcuno dei progetti, e neppure nei voti emessi dalle varie Commissioni che li presero in esame ed ebbero a riferire, si sia proposto o pensato di togliere al sindaco la presidenza del Consiglio, in verità mi nasce il dubbio che sia riforma, o meno ancora di tanta importanza.

Al contrario, se riforma vi è importante è quella, che, colla elezione per parte del Consiglio comunale, si viene a dare al sindaco.

Epperò, forse all'articolo 50, e lo dico fin da ora, sebbene prevegga colla sorte che ha avuto una proposta di ieri, io propugnerò che la elezione sia comune a tutti i municipi del Regno.

Attenendomi tuttavia all'art. 50, egli è certo che il sindaco, massime se elettivo, e quando di nomina regia, per la fiducia del Consiglio rappresenta l'opinione, i sentimenti dei consiglieri, che lo elessero e lo sostengono.

Però, se, ed in quanto elettivo col farlo indipendente da ogni azione governativa, si è tanto più inteso di imprimere al suo ufficio un carattere speciale e di grande importanza.

Egli è vero, che a questo sindaco, anche creato dall'elezione dei consiglieri comunali, posto così in una posizione quasi eccezionale, cotanto superiore, si sarebbe per contro creata una posizione che può risultare inferiore al suo segretario.

Il segretario, come uno degli impiegati del comune può essere sospeso dal sindaco, secondo l'art. 103; ma quante volte accadrebbe che il segretario, sospeso, potrebbe dire al sindaco che egli non ha più che pochi mesi di vita, mentre esso ha l'immobilità per sei anni?

Ma, lasciata in disparte questa anomalia tra il sindaco ed il suo segretario, fatto è che l'ufficio di sindaco è destinato ad essere per questa legge, anche per ora limitata ad alcuni comuni, elevato ad un grado molto più alto di quello che è attualmente. Ora, quali sono le qualità che si richiedono o meglio si possono desiderare in un sindaco?

Io non lo dirò, perchè sono note a tutti i miei colleghi; mi basti indicarne una, la più essenziale: la iniziativa. Se voi tarpate le ali a questa iniziativa, se voi ponete il sindaco,

quasi in legale sospetto col Consiglio, del quale deve prima preparare, poi dirigere le deliberazioni, io credo inutile, oltrechè contraddittorio, che cerchiate di fargli una posizione così eccezionale.

Il relatore disse che, riunendo i voti della Giunta municipale con quelli di pochi consiglieri, le proposte della Giunta sarebbero vinte.

Ma chi è il sindaco?

È pure il prodotto della elezione, ovvero, almeno l'uomo di fiducia di tutto l'intero Consiglio.

Chi è la Giunta?

Anch'essa creata per libera scelta dal Consiglio e ad ogni anno rinnovata per metà.

Possiamo credere che esista e si faccia nascere una così grave diffidenza o contrarietà tra il sindaco, presidente della Giunta ed il Consiglio comunale, che lo ha creato e che lo può disfare con un voto di sfiducia?

Io non lo credo; è possibile vi siano dei Consigli, o dei casi in cui le deliberazioni della Giunta siano state vinte con pochissimi voti: ma non sono questi da portarsi come esempio per formare la base di una disposizione di legge come quella che stiamo discutendo.

Ma il senatore Finali mi ricorda, e forse non aveva tanto torto (già non lo ha mai torto), non aveva tanto torto nel portare ripetutamente i prodotti della sua esperienza quando egli parlava di un Consiglio comunale che 20 volte al giorno commetteva una violazione di legge!...

Senatore FINALI, *relatore*. Ho rettificato il mio concetto.

Senatore FERRARIS... La spiegazione non toglie il fatto... (*Rumori, interruzioni*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Onorevole Finali, risponderà dopo.

Senatore FERRARIS... Comunque, quali sieno in effetto, le sue dichiarazioni, i suoi ragionamenti, presuppongono una gran diffidenza nella Giunta e particolarmente nel sindaco. Si è arrivati al punto di dire che il sindaco avrebbe fatto in modo, nel dirigere le discussioni, di porre in deliberazione le questioni a cui prendesse maggiore interesse, quando fosse assente quel consigliere che egli temesse avversario alla proposta.

Ma, Dio mio! se noi dobbiamo spingere la diffidenza fino a questo punto, allora perchè ci studiamo di creare dei corpi deliberanti, ai quali

diciamo voler dare libertà, temperata poi con tante cautele, con tante disposizioni, le quali tendono a rivendicare la insidiata sincerità della loro amministrazione?

Forsechè non vi sono mezzi per far ritornare nel giusto sentiero quelle Amministrazioni che se ne allontanassero, ed in un modo, che mi permetto di dire, così fraudolento?

Invece, senza ripetere gli argomenti addotti dai miei onorevoli colleghi, a me pare difficile, per non dire impossibile, il trovare un sindaco il quale abbia la fiducia del suo Consiglio comunale, e non sappia dirigerne le discussioni.

Non veggo quale grande e speciale abilità si richiegga per dirigere discussioni sopra soggetti, la maggior parte delle volte, di poca importanza, sempre di poca complicazione; e se un sindaco ne avesse difetto, a questo segno, allora mancherà anche di quella avvedutezza, per non dire di quegli artifizii, che lo pongano in grado di abusare dell'indulgenza e della longanimità dell'Amministrazione che egli presiede.

Per contro, nominato un presidente del Consiglio, il dualismo sarebbe inevitabile ed impossibile a raffrenarsi nemmeno col rimedio che è stato indicato, e che, a mio avviso, svela il vizio principale del concetto.

Infatti si teme che il presidente del Consiglio comunale eletto per tutto un anno, venga a porsi in una posizione che controbilanci, se non l'autorità, almeno il prestigio del sindaco. E si propone di limitarlo ad ogni sessione.

Posto in disparte che le sessioni ordinarie, secondo la legge, finiscono in periodi brevi e circoscritti siccome possono essere seguite da sessioni straordinarie, ecco anche l'incertezza del non sapere chi sia in quel caso chiamato alla presidenza del Consiglio, chi dovrebbe fare o prendere parte alla convocazione ed alla determinazione degli oggetti a trattarsi.

Non mi muove nemmeno l'osservazione o l'argomento, che si vuol trarre dalla legge attuale, la quale prescrive che nella seduta in cui si deve approvare il conto, il sindaco non presiede. Ciò, è naturale, inevitabile: il sindaco, e con esso la Giunta, si trova in opposizione diretta coll'obbietto della deliberazione; ripugna che il sindaco, diriga la discussione, anzi sia quello che metta in deliberazione il voto che debba proclamare la sua liberazione. Ma

si persiste a dire dagli oppositori: il sindaco e la Giunta che hanno fatto la proposta hanno tutto l'interesse per farla vincere. Eppure se il sindaco non possiede la fiducia del suo Consiglio, ed anzi ne sia in diffidenza, ciò basta, perchè sia impossibile che esso continui in un ufficio che richiede in modo assoluto l'accordo della rappresentanza comunale, almeno nella sua maggioranza.

Quindi io non potrei accettare nemmeno la modificazione che il relatore avrebbe indicata; e persisto nella deliberazione della Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Miraglia in che senso intende di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Parlerei nel senso della soppressione dell'articolo secondo la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole senatore Rossi Giuseppe cui spetta.

Senatore ROSSI G. Veramente, dopo gli splendidi discorsi, e le brillanti argomentazioni espresse dagli onorevoli senatori Errante, Bellinzaghi e Digny ed ora dal senatore Ferraris, io non avrei chiesto la parola sulla proposta dell'onor. Majorana, sembrandomi questa nel più ampio modo confutata; senonchè mi è forza interloquire quasi per un fatto personale; imperocchè l'egregio collega ed amico senatore Fivali ha ripetuto or ora quello che egli aveva detto nella sua relazione, cioè che fra i componenti la maggioranza della Commissione vi erano e vi sono due ex-sindaci ed un sindaco nell'attualità di sue funzioni. Quindi, in certo qual modo, egli ha voluto far credere che noi combattiamo la sua opinione per ragioni di ufficio, o personali. Ed ora che nel suo vibrato discorso ha soggiunto che chi è investito di un potere non vuol perderlo, così precisamente è a me rivolto il suo strale perchè gli altri due componenti la Commissione, come ex-sindaci, nulla han da perdere, e solamente io, come sindaco in funzione, non vorrei perdere il potere, cioè quel gran beneficio di dirigere le discussioni consigliari nel mio comune.

Sarei ben lieto che il Senato, nell'approvare questo progetto di legge, accettasse la proposta Majorana, perchè appunto questo mi fornirebbe l'occasione di abdicare le funzioni di sindaco, e rinunciare quel potere che solo per patriottismo, e per puro spirito di abnegazione e di

sacrificio, può da onesto cittadino esercitarsi. Imperocchè, lo dichiaro con profonda convinzione, a me sembra non potersi immaginare un sindaco che si rispetti, il quale dovesse poi nelle discussioni consigliari essere trasformato in semplice consigliere sotto il campanello di un presidente che spesso potrebbe, in danno della cosa pubblica, far succedere tutti quegli inconvenienti, e forse maggiori, che si vanno immaginando, per mostrare necessaria questa direzione delle discussioni consigliari indipendenti dal sindaco.

Discendiamo dunque a quello che ha osservato l'onor. Finali.

Ma, vedete, o signori, egli ha detto: noi abbiamo comuni nei quali ci sono ottanta consiglieri. Ebbene, in questi comuni bastano quarantuno consiglieri per essere il Consiglio legalmente costituito e deliberare, e di questi quarantuno bastano la metà, più uno, per ottenere l'approvazione delle proposte. Ora, soggiunge l'onor. Finali, questo numero della metà, più uno, si raggiunge agevolmente, dappoichè il sindaco, con i componenti la Giunta e con un altro piccolo gruppo di consiglieri, costituiscono già la maggioranza che approva quello che il sindaco vuole.

Ma, domando io, e per questo caso e per tutti gli altri enumerati e relativi ai Consigli che si compongono di sessanta, quaranta e trenta consiglieri, crede proprio sul serio l'onorevole Finali che solo per la elezione di un consigliere a presidente, solo per questo possano svanire gl'inconvenienti che egli deplora, se veramente potessero ritenersi possibili? A me sembra di no. Ed in qualunque caso non dovremmo ricorrere all'espedito della nomina del presidente elettivo, a scongiurarli; ma piuttosto deplorare l'apatia dei consiglieri, i quali essendo nel numero di ottanta non intervengono alle sedute, e rendono possibili e legali le deliberazioni con un numero di soli ventun votanti. Ma quando i consiglieri s'ispirassero alla gravità, serietà ed importanza del loro mandato, quando intervenissero in numero tale da neutralizzare ogni influenza deleteria, quando i consiglieri sapessero e volessero compiere il proprio dovere, oh! allora non vi sarebbe bisogno del presidente elettivo per richiamare il sindaco al corretto e legale esercizio de' suoi poteri. Egli, finalmente, non ha dalla legge

un'autorità tale da imporsi veramente ad un Consiglio per farlo deliberare secondo i suoi voleri.

Signori senatori, permettete che io lo ripeta. Se i consiglieri sanno far valere le proprie attribuzioni, sono nel diritto di dire al sindaco: fate segnare questa mia proposta nel verbale, ed io chiedo che il Consiglio deliberi su di essa. Ritenete che verun sindaco attenterebbe a questo sacro diritto che ogni consigliere può esercitare.

Dunque gli inconvenienti ai quali accennava l'onor. Finali non possono certamente verificarsi, ed anche in ipotesi verificandosi, non è il novello istituto del presidente elettivo che li renderebbe impossibili.

E si dice: ma io ho la mia esperienza; ed io modestamente rispondo: ho anch'io la mia non breve esperienza, tutta affatto opposta a quella dell'onor. Finali. E mi gode l'animo trovarmi in lusinghiera, ed autorevole compagnia di uomini egregi i quali hanno anche la loro matura e colossale esperienza, perchè sono stati sindaci delle principali città d'Italia, come Firenze, Milano, Torino, ed unanimemente han proclamato non esistere nè potere esistere i pericoli ed i danni lamentati dagli egregi colleghi Majorana e Finali. Io assolutamente ritengo che un sindaco il quale è investito della fiducia del Governo, secondo la vigente legislazione, o che, secondo l'attuale progetto, otterrà la fiducia della maggioranza del Consiglio, certamente non possa che corrispondere con esattezza e rettitudine al disimpegno dell'onorevole mandato, dirigendo con imparzialità le discussioni consigliari.

Ma, ripeto, bisogna che i consiglieri vogliano e sappiano fare il loro dovere, perchè non è certamente l'autorità del presidente elettivo o del sindaco che possa alterare o cambiare l'andamento dell'amministrazione, mercè un diverso modo di dirigere le discussioni del Consiglio.

Si dice: in Lombardia ed in Sicilia esisteva già questo sistema del presidente elettivo. Ma io rispondo: la Lombardia e la Sicilia non costituiscono l'Italia; invece in tutto il resto d'Italia, Piemonte, Toscana, provincie napoletane, era ignoto siffatto istituto. Eppoi ormai sono 28 anni dal 1860, quando fu messa in atto la legge piemontese del 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale, poi modificata colla

legge del 1865, che in tutta l'Italia compresa Lombardia e Sicilia si governa, e si svolge l'amministrazione comunale col sindaco presidente del Consiglio.

Dunque quale ragione, quale necessità, quale urgenza impone questa novità che porterebbe, a mio modo di vedere, una perturbazione nell'andamento delle amministrazioni comunali, e che produrrebbe l'inevitabile conseguenza di allontanare dalle funzioni di sindaco individualità rispettabili ed amanti della propria dignità?

Per queste ragioni dunque, oltre quelle più estesamente esposte dai precedenti oratori, io insisto perchè l'opinione della maggioranza della Commissione sia accolta con favore dall'autorevole Consesso, e mi giova concludendo accennare che nella maggioranza della Commissione non figurano solo un sindaco e due ex-sindaci, ma benanche due illustrazioni che degnamente siedono con autorità superiore ad ogni elogio nel Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bellinzaghi.

Senatore **BELLINZAGHI.** Devo rispondere due parole al mio amico Finali.

Prima di tutto lo ringrazio delle cortesi parole che mi ha indirizzato per il tempo della mia carriera sindacale.

Io allora non ho fatto che il mio dovere. Gli dirò che se ho resistito è perchè sono sempre stato annuente anche alle proposte dei miei oppositori, quando erano ragionevoli, per provare la mia imparzialità; ecco il gran segreto della mia lunga carriera sindacale.

Questo segreto mi dice però di rispondere a lei francamente perchè le provi che quando mi persuadono cedo, ma quando non mi persuadono non cedo; e quindi dirò che la sua orazione per sostenere il suo assunto non è stata la più felice, perchè lei parla dell'inconveniente che la Giunta voterà sempre col sindaco, e che quindi sono tredici individui che sbilanciano sempre il volere del Consiglio. Ella direbbe che mettendo il presidente del Consiglio comunale questo sbilancio non ci sarà? Forse ce ne sarà uno di più se il presidente si unisce alla Giunta; perchè una delle due: o il presidente metterà degli incagli o il presidente si unisce. Non c'illudiamo, le cose del mondo vanno sempre così.

Or dunque io dico che questo inconveniente

non mi prova nulla. È la legge che accorda alla Giunta di votare.

Io spesso ho avuto colleghi della Giunta che hanno votato in senso contrario a quello che pensavo io. Quanto all'andamento degli affari, le proposte venivano secondo l'ordine del giorno; quindi c'è l'ordine del giorno che prescrive l'andamento degli affari.

Mi dice poi che il Consiglio provinciale ha un presidente; sì, ma ha un prefetto che presiede la Deputazione provinciale; ecco logico quindi che il presidente sia uno del Consiglio stesso.

Mi rammenta i tempi passati; pur troppo io era già consigliere comunale fin da quei tempi, si figuri; è una cosa che mi dispiace (*ilarità*), ero già consigliere; ma allora si nominava dal Consiglio comunale un presidente che era una mezza vittima, per sorvegliare il podestà, creato e nominato dal Governo; però tra podestà e presidente facevano poco l'uno e meno l'altro, per difendersi dai desideri del Governo. Dunque lei vede che allora eran condizioni affatto diverse. Ed io vedevo l'inconveniente di questo fin da quei tempi; ma allora il presidente era una tutela per il Consiglio.

Dal momento che il sindaco è scelto nel seno del Consiglio comunale, si deve supporre che è la persona che gode la miglior fiducia di tutto il Consiglio. Lo volete esautorare un povero sindaco mettendogli ai fianchi un presidente? Ebbene, lo ripeto, o sarà un amico della Amministrazione, e allora non sarà che un difensore di più; o non lo sarà, e allora non sarà che un inciampo continuo per il sindaco.

Del resto anche il presidente non potrà impedire che si mettano all'ordine del giorno quegli affari che si devono trattare; nè il presidente potrà dire di volerli trattare in un giorno quando il sindaco stimi opportuno un altro giorno; quindi per me non vedo nessun pericolo nel dare contemporaneamente il posto di sindaco e di presidente all'eletto del Consiglio. Auzi il pericolo lo veggio in senso inverso, perchè si creerebbe un dualismo che non farà bene al comune che si dovrà amministrare. Non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Comincio dall'osservare che, per essere logici, se si esclude il sindaco

di potere essere Presidente del Consiglio, si dovranno escludere anche gli assessori.

In merito dirò che solo il sindaco si trova in grado di dare le norme e gli schiarimenti per la maturità delle deliberazioni; e non intendo ripetere quanto con copia di argomenti hanno detto gli onorevoli colleghi che hanno sostenuto doversi respingere l'emendamento, e la soppressione dell'art. 47, secondo la proposta della maggioranza della Commissione.

Questo art. 47 non fu proposto dall'onorevole presidente del Consiglio nel progetto presentato alla Camera elettiva, ma fu improvvisato nel corso della discussione, ed egli ha dovuto subirlo per le convenienze parlamentari, come ha subita la esclusione degl'i avvocati dal potere essere membri della Giunta provinciale amministrativa, in quanto che si videro e si vedono essere quasi tutti degni avvocati i ministri del Re. (*Si ride*).

Parliamoci chiaro; le leggi che si discutono e si votano nei Parlamenti sono transazioni, e se un ministro sdegnasse di accettare taluni emendamenti che non gli vanno a sangue, nessun progetto di legge raggiungerebbe il porto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Signori senatori! Non posso serbare il silenzio in questa questione per varie ragioni; ed avanti tutto per le parole dette dal senatore Cambray-Digny e dal senatore Miraglia.

È vero!

Nel disegno di legge presentato dal Governo questo articolo non c'era; esso fu d'iniziativa parlamentare, ma la Camera, votandolo, non fu sorpresa, ed io non l'ho subito.

In questo il senatore Digny ha commesso un errore, ed il senatore Miraglia non ha detto le cose esattamente come sono avvenute.

Io ridussi la proposta ai minimi termini.

Nei governi rappresentativi la logica vuole, che il potere deliberante debba essere diverso del potere esecutivo. L'uno e l'altro sono rispettati e rispettabili, quando le loro funzioni non vengano confuse. L'esistenza di un presidente indipendente nel Consiglio comunale non può produrre la conseguenza che il sindaco vi perda dignità e prestigio.

L'onor. Rossi in questo non può essere stato veramente interprete dei suoi stessi sentimenti.

La Commissione ha soppresso l'articolo con 5 voti contro 4; la maggioranza non è molta, ed io non voglio valutare se i 5 valgono più dei 4, nè toccare l'argomento personale, il quale veramente non dovrebbe essere neanche oggetto di discussione.

Nel progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati, si dà al Consiglio comunale il diritto di eleggere il suo presidente nei comuni che sono superiori ai 10,000 abitanti, e nei comuni capoluoghi di provincia.

I comuni superiori ai 10,000 abitanti sono 395. Unendo a questi 3 capoluoghi di provincia i quali sono al disotto di 10,000 abitanti, avremo soli 398 comuni a cui è dato il diritto di nominare il presidente del Consiglio comunale.

Ne restano in conseguenza 7859 sotto il regime attuale....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ma sono i più grossi.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.... I comuni che avrebbero questo diritto, e che sono da 10,000 abitanti in su, sono i più grossi, s'intende; ed è per questo che io ho consentito alla proposta fatta dalla Camera; e vi ho consentito, riflettendoci sopra, maturatamente.

Io dissi a me stesso: l'argomento della scarsità del personale nei grossi comuni non è applicabile; quindi si può trovare un ottimo sindaco, come si può trovare un ottimo presidente del Consiglio comunale.

Or bene, che ne verrebbe? Ne verrebbe che il servizio pubblico procederebbe meglio. Io, in genere, non devo accusare di partigianeria i sindaci i quali hanno presieduto i consigli comunali; ma l'imparzialità talora può essere una eccezione, non una regola.

In certi casi è chiaro che l'interesse del sindaco può essere in opposizione coll'interesse del Consiglio. Il sindaco è quello che domanda i crediti, che presenta i progetti di opere edilizie, che fa tutto quello che crede necessario per l'amministrazione pubblica.

Ma ci può essere una divergenza di opinioni, per quanto il Consiglio comunale possa essere amico del sindaco, e possano i consiglieri avere animo benevolo. Questi casi avvengono in tutte le assemblee, e li vediamo soventi in questo Senato, ove siamo tutti buoni amici, ma non siamo sempre d'accordo e ci contrastiamo. Può sorgere dunque un conflitto pel quale il de-

siderio del sindaco trovi ostacoli ed esso voglia superarli.

Ora, è naturale che il sindaco, quando presiede il Consiglio comunale cerchi di spingere le cose per la via che meglio gli conviene, nello scopo di procedere alla meta che vuol raggiungere.

Epperò si comprende facilmente il motivo pel quale in molti comuni siano avvenuti certi disquilibri finanziari, che forse si sarebbero evitati se ci fosse stato un presidente speciale, una divisione nell'esercizio delle funzioni di presidente e di sindaco. (*Movimenti*).

E ciò è nella logica.

Fu ricordata la Sicilia; e vi avverto, o signori, che non furono attinti gli esempi al tempo in cui l'isola era sotto il dispotismo dei Borboni, ma a quello della libertà. Alludo al regime che precedette e seguì il 1812, anno in cui fu meglio ricomposta la costituzione siciliana. Anteriormente, dunque, e poi, colà il Comune fu autonomo, ed i poteri vi furono divisi. La storia non ci narra, che i due poteri non abbiano funzionato regolarmente, e che siano stati in lotta l'uno contro l'altro.

Anche nel Municipio italiano, quale visse prima della invasione francese, le cose non procedettero altrimenti; ond'è che non abbiamo bisogno, per trovare utili esempi, di andare fuori di casa nostra.

Ciò ricordo a onor nostro, senza bisogno di guardare al comune lombardo sotto il regime austriaco, del quale parlò il senatore Bellinzaghi.

Del resto, fu detto da tutti che, se il regime straniero fu violento nelle cose politiche, nell'amministrazione non di rado meritò lode.

Eppoi la stessa legge comunale ve ne offre l'esempio.

Nelle sessioni di primavera si rivedono i conti; il sindaco allora scende dal suo seggio, e si nomina un presidente. Sindaco e Giunta restano nell'assemblea unicamente per difendersi, per rispondere alle domande del Consiglio. Abbiamo in questo caso la divisione delle funzioni.

Perchè si procede così? Appunto perchè non può presiedere l'assemblea colui che deve essere giudicato dalla medesima.

E se questo avviene pel rendimento dei conti, perchè non deve avvenire in tutte le altre discussioni e nelle altre deliberazioni del Consiglio comunale?

Vi fu anche ripetuto, che lo Statuto in genere stabilisce questa divisione di poteri, e che la legge del 20 marzo 1865 vi dà altri esempi, oltre a quello da me citato.

Fino ad oggi la Deputazione provinciale è stata presieduta dal Prefetto; e giova riflettere, che il medesimo, come Presidente della Deputazione provinciale, è il capo dell'Amministrazione della provincia, non il rappresentante del Governo. Or bene, nessuno osò mai proporre, che il Consiglio provinciale debba essere presieduto dal Prefetto, e nella legge che discutiamo e che voterete, il presidente della Deputazione provinciale, il quale è un ufficio elettivo, sarà distinto dal Presidente del Consiglio provinciale: sono due funzioni, e saranno affidate a due diversi individui.

Si dice: il presidente del Consiglio comunale insidierà l'autorità del sindaco. Ma in questi 308 comuni, i quali avrebbero il diritto di nominare il presidente del Consiglio, voi avrete il sindaco elettivo. Ora, delle due l'una: o il sindaco conserverà la maggioranza, ed allora il presidente del Consiglio, nominato anch'esso dalla maggioranza, non potrà essergli avversario; o la maggioranza gli verrà meno, ed un sindaco che si rispetti non resterà in ufficio, si dimetterà quando sappia di non avere l'appoggio del Consiglio comunale.

Quando il Consiglio comunale non sarà più d'accordo col sindaco, non sarà neanche se presieduto da lui.

Quando l'avversione sarà constatata, non approverà nessuna delle sue proposte.

La presunzione qual'è? È nè più, nè meno, questa: siccome il sindaco è il rappresentante della maggioranza, apparterrà alla maggioranza anche il presidente suo, e però essi andranno d'accordo.

Avrete però la certezza che le discussioni del Consiglio saranno presiedute con imparzialità da un individuo, il quale non è personalmente interessato nelle cose che il Sindaco e la Giunta propongono.

Io credo realmente che pericoli non ve ne siano, e che nel modo stesso come andremo a fare la prova per i sindaci elettivi, possiamo farla per un presidente del Consiglio comunale.

Non verrà da ciò alcun danno all'Amministrazione, e, come esperimento, mi pare che la proposta potrebbe essere accettata.

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1888

Comunque sia, io mi rimetto al Senato. La logica io credo che stia per il sistema accettato dalla Camera dei deputati.

Nulladimeno direi quasi che per questo non farei una questione di Gabinetto. (*Urvitè*). Nè crederei che fosse un'ingiuria alle mie opinioni il voto contrario che il Senato volesse dare.

Quello che ho voluto spiegare è che il Senato farebbe miglior opera accettando la proposta quale venne dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti.

Dunque come sa il Senato la maggioranza della Commissione propone la soppressione dell'art. 47.

Il signor senatore Majorana-Calatabiano lo ha ripreso come emendamento.

Esso è del tenore seguente:

Art. 47.

Nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli superiori ai 10,000 abitanti il Consiglio comunale nella sessione di autunno elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il presidente incaricato di dirigere e regolare le discussioni.

Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

L'ufficio di sindaco e quello di presidente del Consiglio sono incompatibili.

Il signor senatore Finali propone un sotto-emendamento al secondo comma, dove è detto: « Il presidente dura in carica un anno ed è sempre rieleggibile »; al quale comma sostituirebbe il seguente: « Il presidente è eletto per ogni sessione e cessa dalla carica al chiudersi della medesima. Egli è sempre rieleggibile ».

Senatore DI SAMBUY. Chiedo di parlare intorno al sottoemendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Da quanto ho dichiarato nella discussione generale, mentre sarei favorevole in teoria all'applicazione dell'art. 47 nelle primarie città, non credo il principio stesso ap-

plicabile in minori centri e tanto meno ai piccoli comuni; ma poichè il senatore Finali ha creduto di dovere cercare un correttivo sul punto che ha sollevato maggiori opposizioni nei discorsi stati pronunciati, mi permetta di osservargli che il suo correttivo non è efficace.

Il nominare questo presidente del Consiglio comunale per un anno intero, o per una sessione soltanto, a nulla giova e si risolve, dacchè lo si dice sempre rieleggibile, a più frequenti rinnovazioni di votazioni.

Rimangono tutti gli inconvenienti che sono stati enunciati.

Se si vuole portare un reale ed efficace rimedio, conviene far cessare gli antagonismi di cui si è tanto parlato. Il presidente non deve essere rieleggibile nell'anno successivo a quello in cui è stato in carica. Allora certamente gli antagonismi che nel corso dell'anno fossero disgraziatamente insorti, cadrebbero colla fine dell'anno e tornerebbe la pace nell'Amministrazione...

PRESIDENTE. Avverto il Senato che il senatore Finali ritira il suo sotto-emendamento.

Senatore DI SAMBUY. Allora cade la mia osservazione e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti sull'art. 47 riproposto dal senatore Majorana, per il quale, come il Senato ha udito, il signor ministro si rimette al voto del Senato.

Chi approva l'art. 47 riproposto, è pregato di alzarsi.

Il Senato non approva l'art. 47 riproposto dal senatore Majorana-Calatabiano. Per conseguenza l'art. 47 è soppresso.

Passeremo domani all'art. 48.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Seguito della discussione del progetto di modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

II. Interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio dei ministri intorno agli intendimenti del Governo circa la sua azione nel Mar Rosso.

La seduta è sciolta (ore 6 $\frac{1}{4}$).